

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI

**Da articolo 18
a articolo 21**

VOLUME 12

10 novembre 2013

Art. 18

AS 1120

EMENDAMENTO

1, 2, 3 e 4.
<<All'Articolo 18 sopprimere i commi da 1 a 4>>

Andrea Bader
(MANDELLI)

18.1

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

Sopprimere i commi ~~da 1 a 4~~ 1, 2, 3 e 4.

VACCARI, CALEO

Vaccari

18.2

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO


ABROGAZIONE DELLE LIMITAZIONI AI RIMBORSI SUPERORI A 4 MILA EURO EMERGENTI DAL
MODELLO 730

~~All'articolo 18~~ Sopprimere il comma 1.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non necessita di copertura

CERONI



18.3

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 18

All'articolo 18, ~~Sopprimere~~ il comma 1.

MOTIVAZIONI

L'emendamento intende abrogare la norma che, nei fatti, di ritarda di almeno di 6 mesi l'erogazione dei rimborsi fiscali risultanti dal modello 730, qualora di importo superiore a 4 mila euro e si siano indicati familiari a carico.

Si ritiene, infatti, che tale norma sia in controtendenza rispetto sia alla semplificazione delle procedure sia, soprattutto, all'instaurazione di un clima di fiducia rinnovata nel Paese, la decisione L'abuso di alcuni contribuenti nell'indicare familiari a carico inesistenti, non può e non deve penalizzare i contribuenti onesti.



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. MILO
Sen. MANDELLI

18.4

AS 1120
EMENDAMENTO

ART. 18

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono esclusi i contribuenti che in via preventiva inviano telematicamente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi la documentazione attestante la formazione del credito richiesto a rimborso.

Uras
Gian De Petry

18.5

AS 1120

Emendamento

All'articolo 18 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis "All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

2. Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015.

DI BIAGIO

MICHELONI

TURANO

GIACOBBE

Motivazioni

Con tale emendamento si chiede di prorogare anche all'anno 2014 il diritto ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia ai lavoratori italiani operanti all'estero ma il cui reddito è assoggettabile ad irpef in Italia.

Si tratta di cittadini che lavorano per l'amministrazione italiana o per società italiane, quindi ogni anno pagano irpef e addizionali ma a differenza dei colleghi in Italia da quest'anno non possono più detrarre.

Si considera che per molti lavoratori all'estero non c'è stato riadeguamento salariale quindi percepiscono poche centinaia di euro e a causa delle mancate detrazioni arriveranno a perdere anche altre centinaia di euro all'anno.

A ciò si aggiunge l'incremento delle addizionali regionali e comunali che loro sono costretti a pagare anche non risiedendo sul nostro territorio.

Più che correggere un'ingiustizia si chiede coerenza normativa. Da anni è riconosciuto ai nostri lavoratori che pagano le tasse in Italia e che una sua mancata proroga potrebbe sollevare dei dubbi di costituzionalità.

E' un diritto che noi cerchiamo di prorogare di anno in anno, considerando la difficoltà che al momento sussiste nel tentativo di renderlo a tempo indeterminato.

I fruitori sarebbero circa 6000 lavoratori per una spesa esigua che ammonta a circa 4,7 milioni di euro.

18.6

AS 1120

Emendamento

All'articolo 18 ^{in fine} dopo il comma 4 ~~aggiungere~~ il seguente:

4-bis "All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

2. Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.300;

2015: - 4.700.

DI BIAGIO

MICHELONI

TURANO

GIACOBBE

Motivazioni

18.7

Con tale emendamento si chiede di prorogare anche all'anno 2014 il diritto ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia ai lavoratori italiani operanti all'estero ma il cui reddito è assoggettabile ad irpef in Italia.

Si tratta di cittadini che lavorano per l'amministrazione italiana o per società italiane, quindi ogni anno pagano irpef e addizionali ma a differenza dei colleghi in Italia da quest'anno non possono più detrarre.

Si considera che per molti lavoratori all'estero non c'è stato riadeguamento salariale quindi percepiscono poche centinaia di euro e a causa delle mancate detrazioni arriveranno a perdere anche altre centinaia di euro all'anno.

A ciò si aggiunge l'incremento delle addizionali regionali e comunali che loro sono costretti a pagare anche non risiedendo sul nostro territorio.

Più che correggere un'ingiustizia si chiede coerenza normativa. Da anni è riconosciuto ai nostri lavoratori che pagano le tasse in Italia e che una sua mancata proroga potrebbe sollevare dei dubbi di costituzionalità.

E' un diritto che noi cerchiamo di prorogare di anno in anno, considerando la difficoltà che al momento sussiste nel tentativo di renderlo a tempo indeterminato.

I fruitori sarebbero circa 6000 lavoratori per una spesa esigua che ammonta a circa 4,7 milioni di euro.

Emendamento

All'articolo ~~18~~ ^{18.8} dopo il comma 4 ~~aggiungere~~ ^{aggiungere} il seguente:

4-bis "All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

~~DI BIAGIO~~

~~MICHELONI~~

~~TURANO~~

~~GIACOBBE~~

Motivazioni

18.8

Con tale emendamento si chiede di prorogare anche all'anno 2014 il diritto ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia ai lavoratori italiani operanti all'estero ma il cui reddito è assoggettabile ad irpef in Italia.

Si tratta di cittadini che lavorano per l'amministrazione italiana o per società italiane, quindi ogni anno pagano irpef e addizionali ma a differenza dei colleghi in Italia da quest'anno non possono più detrarre.

Si considera che per molti lavoratori all'estero non c'è stato riadeguamento salariale quindi percepiscono poche centinaia di euro e a causa delle mancate detrazioni arriveranno a perdere anche altre centinaia di euro all'anno.

A ciò si aggiunge l'incremento delle addizionali regionali e comunali che loro sono costretti a pagare anche non risiedendo sul nostro territorio.

Più che correggere un'ingiustizia si chiede coerenza normativa. Da anni è riconosciuto ai nostri lavoratori che pagano le tasse in Italia e che una sua mancata proroga potrebbe sollevare dei dubbi di costituzionalità.

1/2

~~E' un diritto che noi cerchiamo di prorogare di anno in anno, considerando la difficoltà che al momento sussiste nel tentativo di renderlo a tempo indeterminato.
I fruitori sarebbero circa 6000 lavoratori per una spesa esigua che ammonta a circa 4,7 milioni di euro.~~

18.8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 18

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

<<4-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.>>


Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



18.9

AS 1120

Emendamento

~~All'articolo 18~~ ^{Dopo} dopo il comma 4 ~~aggiungere~~ ^{includere} il seguente:

4-bis "All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2015:

- 4.700.

~~DI BIAGIO~~

~~MICHELONI~~

~~TURANO~~

~~GIACOBBE~~

20

18.19

Motivazioni

Con tale emendamento si chiede di prorogare anche all'anno 2014 il diritto ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia ai lavoratori italiani operanti all'estero ma il cui reddito è assoggettabile ad irpef in Italia.

Si tratta di cittadini che lavorano per l'amministrazione italiana o per società italiane, quindi ogni anno pagano irpef e addizionali ma a differenza dei colleghi in Italia da quest'anno non possono più detrarre.

Si considera che per molti lavoratori all'estero non c'è stato riadeguamento salariale quindi percepiscono poche centinaia di euro e a causa delle mancate detrazioni arriveranno a perdere anche altre centinaia di euro all'anno.

A ciò si aggiunge l'incremento delle addizionali regionali e comunali che loro sono costretti a pagare anche non risiedendo sul nostro territorio.

Più che correggere un'ingiustizia si chiede coerenza normativa. Da anni è riconosciuto ai nostri lavoratori che pagano le tasse in Italia e che una sua mancata proroga potrebbe sollevare dei dubbi di costituzionalità.

E' un diritto che noi cerchiamo di prorogare di anno in anno, considerando la difficoltà che al momento sussiste nel tentativo di renderlo a tempo indeterminato.

✓₂

I fruitori sarebbero circa 6000 lavoratori per una spesa esigua che ammonta a circa 4,7 milioni di euro.

18.10

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 18

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.




Sen. Elisabetta Alberti Casellati

SEN. BONFACC

SEN. CERONI

SEN. MILI

SEN. MANFELLI

18.11

Emendamento A.S. 1120

All'articolo ~~18~~^A al comma 5, sostituire la parola "300.000" con la parola "200.000"

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

18.12

AS 1120

EMENDAMENTO

~~Art. 18~~

Sopprimere i commi ~~da 6 a 11.~~ 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi-intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato:



Sen. Elisabetta Alberti Casellati

SEN. BOMPIERI

SEN. CEASARI

SEN. ITALO

SEN. DANDELU

18.13

A small, illegible handwritten mark or signature in the bottom right corner.

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

in pari

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>.

RANUCCI, SANGALLI

Ranucci

18.14

86

AS 1120

Emendamento

~~Art. 18~~

in fine

~~in fine~~

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14 bis - Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nelle forme previste dall'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'art. 30 del Decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191."

18.15



Sen. Anna Bonaiuto
[Signature]

Sen. CEROMI

Sen. DI LO


Sen. MANDOLINI

Emendamento AS 1120

All'articolo ~~18~~ ¹⁸, dopo il comma 14, ^{venire} aggiungere il seguente comma:

"14 bis. All'art. 15 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente agli esercenti attività professionali che realizzano oltre la metà del proprio fatturato nei confronti di consumatori finali, che emettono un numero minimo di fatture annue, che non sia inferiore a 3 pagamenti mensili e limitatamente a coloro che richiedono il pagamento contestuale all'atto dell'incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa. Si rimanda la definizione esatta di modalità e termini ai decreti attuativi di cui al successivo comma 5".

Sen. Stefani 
Se. Bisinella 
Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 

18.16

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 18

u.kel
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14 bis. All'art. 15 del Decreto legge 18-ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente agli esercenti attività professionali che realizzano oltre la metà del proprio fatturato nei confronti di consumatori finali, che emettono un numero minimo di fatture annue, che non sia inferiore a 3 pagamenti mensili e limitatamente a coloro che richiedono il pagamento contestuale all'atto dell'incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa. Si rimanda la definizione esatta di modalità e termini ai decreti attuativi di cui al successivo comma 5".



Sen. Anna Bonfrisco

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

16.17

AS 1120
EMENDAMENTO


ART. 18

Dopo il comma 14 ^{nuove} aggiungere il seguente:

14 ~~13~~-bis. "L'articolo 17-bis del decreto legislativo 21-6-2013, n. 69, è soppresso."

 Ursas

Barozzino,



De Petri

18.18

AS 1120

EMENDAMENTO

Sopprimere i commi ~~da 15 a 20.~~ ^{Art. 18} 13, 16, 17, 18, 19, 20

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.



Sen. Elisabetta Alberti Casellati

SEN BONFRISCO

SEN CERONI

SEN MANARINI

SEN MILO

18.19

Emendamento AS 1120

All'articolo 18, sopprimere dal ^{1 comma} ~~comma 15 al comma 20, 16, 17, 18, 19 e 20~~

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^a gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Sen. Stefani

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Comaroli
Stefani
Bitonci

18.20

AS 1120
Emendamento
Art. 18

All'articolo 18 ^{capitolo} sono ~~apportate~~ le seguenti modificazioni

- al comma 15, sostituire le parole : « forfetaria di euro 50» con le seguenti: « forfetaria di euro 250»;
- al comma 16, sostituire le parole : « forfetaria di euro 75» con le seguenti: « forfetaria di euro 250»;
- al comma 17, sostituire le parole : « forfetaria di euro 50» con le seguenti: « forfetaria di euro 250»;

LUMIA, CAPACCHIONE

Lucia

18.21

AS 1120
Emendamento
Art. 18

All'articolo 18 sono ~~apportate~~ ^{apportate} le seguenti modificazioni

- al comma 15, sostituire le parole : « forfetaria di euro 50» con le seguenti: « forfetaria di euro 100»;
- al comma 16, sostituire le parole : « forfetaria di euro 75» con le seguenti: « forfetaria di euro 100»;
- al comma 17, sostituire le parole : « forfetaria di euro 50» con le seguenti: « forfetaria di euro 100»;

LUMIA, CAPACCHIONE

Lucia

18.22

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1120

Art.18

Sopprimere i commi 21 e 22 .

Conseguentemente, *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento"; e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."


7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Buccarella, Cappelletti, Airola, Giarrusso



18.23

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 18

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.



Elisabetta Alberti Casellati
Sen. Elisabetta Alberti Casellati

SEN CERONI

SEN BONFRIGIO

SEN MILLO

SEN MANDELLI

18.24

Emendamento AS 1120

ARTICOLO 18

~~come 21~~
All'articolo 18, sopprimere la lettera a) ~~del comma 21~~.

Conseguentemente:

All'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^a gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Stefani

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

18.25

A.S. 1120

Emendamento

ART. 18

^{Al}
~~All'art. 18, comma 21, sopprimere la lettera b)~~

Motivazione


~~La previsione di una riduzione di un terzo dei compensi spettanti, nel caso di gratuito patrocinio in sede di giudizio penale, al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, in luogo del risparmio formalmente assicurato, rischiano di comportare un ulteriore aggravio dei costi della giustizia gravanti sui cittadini. La diminuzione dei compensi, infatti, rischia di rendere più gravoso il reperimento delle figure processuali sopra indicate, oltre a misconoscere il valore del servizio da questi reso all'amministrazione della giustizia.~~

DI GIORGI

Di Giorgi

18.26

EMENDAMENTO


All'art. 18, comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 106-bis (L)(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) - 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci




18.27

A.S. 1120

Emendamento

~~All'art. 18, comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:~~

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 106-bis (L)(*Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato*) - 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».

Motivazione

La previsione di una riduzione di un terzo dei compensi spettanti, nel caso di gratuito patrocinio in sede di giudizio penale, al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, in luogo del risparmio formalmente assicurato, rischiano di per sé di comportare un ulteriore aggravio dei costi della giustizia gravanti sui cittadini.

Nel caso specifico dei difensori, la disposizione, oltre a misconoscere la fondamentale funzione processuale dell'avvocato – dotata di specifico rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 24 Cost. – non tiene conto delle riduzioni già previste per i compensi *de quibus* in sede di adozione dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato.

DI GIORGI



18.28

DDL 1120

Articolo 18

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. "All'articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Alla lettera a) sostituire le parole "euro 37" con le seguenti "euro 20";
- 2) Alla lettera b) sostituire le parole "euro 85" con le seguenti "euro 50";
- 3) Alla lettera c) sostituire le parole "euro 206" con le seguenti "euro 150";
- 4) Alla lettera d) sostituire le parole "euro 450" con le seguenti "euro 300";
- 5) Alla lettera e) sostituire le parole "euro 660" con le seguenti "euro 450";
- 6) Alla lettera f) sostituire le parole "euro 1066" con le seguenti "euro 650";
- 7) Alla lettera g) sopprimere le parole "euro 1466" con le seguenti "euro 900".

18.29



FALANGA

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

in fine
Dopo il comma 21, ~~aggiungere~~ il seguente:

<<21-bis. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga.>>

SANGALLI, GUERRIERI

Sangalli

18.30

99

EMENDAMENTO DDL 1120

ART. 18

Sostituire il comma 22 con il seguente :

"22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a i procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO



18.31

AS 1120
Emendamento
Art. 18

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "il contributo dovuto è di euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo dovuto è di euro 150";

b) alla lettera c), le parole: "il contributo dovuto è di euro 1.800" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo dovuto è di euro 1.150";

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400";

d) alla lettera e), le parole: ", il contributo dovuto è di euro 650" sono sostituite dalle seguenti: ", il contributo dovuto è di euro 350".

22-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 4.000;
2015: - 4.000;
2016: - 4.000.

18.32

FINOCCHIARO LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA',
LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1120

Art. 18

Dopo il comma 22 inserire il seguente :

"22-bis. L'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

Art. 13. (Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000;

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera i). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di 500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000."

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinques), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-octies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti, Airola

Giarrusso

18.33

AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 18

Dopo il comma 22 ^{nuovo} ~~aggiungere~~ il seguente:

<<22-bis. All'art. 39, comma 12, del Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *Al primo periodo le parole "20.000" sono sostituite dalle seguenti "100.000" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012";*
- b) *Alla lettera a) le parole "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";*
- c) *Alla lettera b) le parole "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";*
- d) *Alla lettera c) le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014";*
- e) *Alla lettera d) le parole "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti "15 luglio 2014" e ove ricorrono le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2014";*

SANGALLI, BROGLIA

Sangalli

18.34

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 18

Sopprimere i commi 23 e 24.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.



Sen. Elisabetta Alberti Casellati

SEN CAROLI

SEN BANTISI

SEN. MILA

SEN. MANFREDI

18.35

EMENDAMENTO
A.S. 1120

Articolo 18

Interru.
con l
~~Le commi 23 e 24 sono sostituiti dal seguente:~~

23. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 1 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 16 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

Sen. Candiani, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

Comaroli

Bitonci

18.36

EMENDAMENTO

A.S. 1120

Articolo 18

177we

a d

I commi 23 e 24 sono sostituiti dal seguente:

23. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 2 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 15 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

Cori

Sen. Candiani, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

Cori

Bitonci

18.37

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di Stabilità 2014)**

Emendamento:

Art. 18

L. 17.12.14 n. 2

Il comma 23 è ~~sostituito~~ con il seguente:

«23. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25."

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati esclusivamente agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale non sono soggetti ad imposta di registro ed ipotecaria. Il trasferimento della proprietà è consentito tramite scrittura privata dei contraenti, perizia giurata delle parti nella quale sia indicata la verifica della cronistoria dei titoli di provenienza nel ventennio, gli eventuali vizi dei titoli medesimi e l'elenco delle formalità pregiudizievoli. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a terreni fino ad un valore massimo catastale di euro 10.000,00."»

18.38

CASALETTO, DONNO

Contatti


A.S. 1120
EMENDAMENTO

~~All'articolo 18~~


Al comma 23, aggiungere infine le seguenti parole: ", dell'articolo 9 , comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto-legislativo 18 maggio 2001, n. 228. "

Conseguentemente: al comma 24, sostituire le parole: "12 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



18.39





AS 1120

ART. 18

Al comma-23, aggiungere, in fine, le seguenti: *panz*

«e all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»

Conseguentemente:

al comma 24, sostituire le parole: "12 per cento", con le seguenti: «15 per cento».

SEN. BERGER *B*

SEN. PANIZZA *Panz*

SEN. ZELLER *Zeller*

SEN. PALERMO *Palermo*

18.40

Emendamento art. 18, comma 23

Al ~~articolo 18, al comma 23~~, aggiungere infine le seguenti parole:

"e di quelle di cui all'art. 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

Sen. Anna Bonfisco
Delfino

Sen. CERONI
Sen. NICO
Sen. MANFREDI



18.41

Emendamento all'art. 18

Al comma 23, aggiungere in fine le seguenti parole:

"e di quelle di cui all'art. 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460."

RUSSO



MOTIVAZIONE

18.42

Dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", le Onlus pagheranno per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento una imposta pari al 9% del valore dell'immobile.

Sino ad oggi per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (pari a € 168) sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

L'emendamento proposto mira a modificare l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" per reintrodurre l'imposta di registro in misura fissa.

Tale norma, qualora entrasse in vigore, produrrà un effetto inverso rispetto a tutto quanto si sta realizzando negli ultimi anni in termini di recupero di beni culturali, beni sottratti alla criminalità organizzata.

Difatti la pubblica amministrazione locale, per valorizzare beni pubblici non produttivi, e che hanno forti costi di manutenzione o gestione sta operando da anni nella direzione di affidare tali immobili ad Onlus (essendo impensabile affidarli a soggetti lucrativi) affinché essi siano riattati e destinati alla fruizione pubblica.

Si pensi, ancora, a tutti i casi di lotta alla criminalità allorché i beni immobili che vengono trasferiti alle Onlus sono addirittura beni sequestrati alla criminalità organizzata.

In tutti questi casi gravare con un'imposta alta soggetti no profit che si fanno carico di un'azione di valorizzazione di questi beni immobili con risorse proprie e private significa di fatto bloccare tale processo con evidenti danni anche per la pubblica amministrazione che si troverebbe a dover continuare a sopportare alti costi di manutenzione o gestione per beni improduttivi non effettivamente utilizzati.

EMENDAMENTO ART. 18, comma 23

All'articolo ^A18, al comma 23, aggiungere infine le seguenti parole:

"e di quelle di cui all'art. 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

Motivazione emendamento Art. 18, comma 23

18.43

Dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", le Onlus pagheranno per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento una imposta pari al 9% del valore dell'immobile.

Sino ad oggi per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (pari a € 168) sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

L'emendamento proposto mira a modificare l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" per reintrodurre l'imposta di registro in misura fissa.


Tale norma, qualora entrasse in vigore, produrrà un effetto inverso rispetto a tutto quanto si sta realizzando negli ultimi anni in termini di recupero di beni culturali, beni sottratti alla criminalità organizzata.

Difatti la pubblica amministrazione locale, per valorizzare beni pubblici non produttivi, e che hanno forti costi di manutenzione o gestione sta operando da anni nella direzione di affidare tali immobili ad Onlus (essendo impensabile affidarli a soggetti lucrativi) affinché essi siano destinati alla fruizione pubblica.

Si pensi, ancora, a tutti i casi di lotta alla criminalità allorché i beni immobili che vengono trasferiti alle Onlus sono addirittura beni sequestrati alla criminalità organizzata.

In tutti questi casi gravare con un'imposta alta soggetti non profit che si fanno carico di un'azione di investimento nel settore del welfare e di valorizzazione di questi beni immobili con risorse proprie e private significa di fatto bloccare tale processo con evidenti danni anche per la pubblica amministrazione che si troverebbe a dover continuare a sopportare alti costi di manutenzione o gestione per beni improduttivi non effettivamente utilizzati.

Sen. Tito Di Maggio



18.43

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 18

Al comma 23, aggiungere infine le seguenti parole:

"e di quelle di cui all'art. 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

MARINO *L. Marino*

D'ONGHIA *Severino D'Onghia*

MERLONI *Flaminio Merloni*

18.64

A.S. 1120
EMENDAMENTO
Art. 18

Al comma 23, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."

Conseguentemente:

- al comma 24, dopo le parole: " degli imprenditori agricoli professionali," inserire le seguenti: "nonché dagli agricoltori dei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,"

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

RUTA

Ruta

18.45

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 18

Al comma 23, dopo le parole: "dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" aggiungere le seguenti: ", nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: "degli imprenditori agricoli professionali," aggiungere le seguenti: "nonché dagli agricoltori delle zone definite montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,".

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Panizza, Berger, Zeller, Zin, Palermo

18.46

EMENDAMENTO

AS 1120

Articolo 18.

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.*".

Giovanni PICCOLI



NOTA - L'articolo 9 del *DPR 29 settembre 1973, n. 601* disciplina le agevolazioni tributarie sui terreni agricoli situati in territori montani, in particolare prevedendo l'assoggettamento dei trasferimenti di proprietà di detti immobili ad imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e l'esenzione dall'imposta catastale. La conferma delle agevolazioni rappresenta una iniziativa di centrale importanza al fine di permettere l'avvio e/o la continuità operativa di imprese agricole in aree - quali quelle montane - nelle quali la valorizzazione delle risorse del territorio è fondamentale per il rilancio dell'economia locale e, conseguentemente, di contrasto al crescente fenomeno dello spopolamento. L'agevolazione stimola, peraltro, iniziative di accorpamento fondiario altrimenti non perseguibili.

18.47



S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 18

Al comma 23, dopo le parole: "dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" aggiungere le seguenti: ", nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: "degli imprenditori agricoli professionali," aggiungere le seguenti: "nonché dagli agricoltori di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,".

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Panizza, Berger, Zeller, Zin, Palermo

18.58




Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti:

«, dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»


Conseguentemente:

al comma 24, sostituire le parole: "12 per cento", con le seguenti: «15 per cento».

SEN. BERGER 

SEN. PANIZZA 

SEN. ZELLER 

SEN. PALERMO 

18.69

Art. 18

Emendamento AS 1120

Al comma 23, aggiungere infine le seguenti parole:

“dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.601, dell’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n.97 e dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228”

Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole “12 per cento” con le parole “15 per cento”.

Sen Comaro

Comaro

Sen. Bitondi

Bitondi

18.50

43



Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: "di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 4-ter».

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

4-ter. Le agevolazioni tributarie previste dal comma 4-bis sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento, salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.»


Conseguentemente:

all'articolo 18, comma 24, sostituire le parole: "12 per cento", con le seguenti: «15 per cento».

SEN. BERGER 

SEN. PANIZZA 

SEN. ZELLER 

SEN. PALERMO 

18.51

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente: "23-bis. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è sospeso sino al raggiungimento dell'importo minimo di euro 500 per ogni singolo fornitore, ovvero effettuato in un'unica soluzione a fine anno."

Conseguentemente, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».


PUPPATO

18.52

AS 1120


EMENDAMENTO

Art. 18

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, all'art. 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni di euro" con le seguenti: "181 milioni di euro"

CERONI



18.53

Art. 18



Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

" 24-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 16, è sostituito dal seguente:

16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-bis. sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1."

Sen. MAZZONI *Mozzi*

18.54

NOTA - L'emendamento intende risolvere un'anomalia normativa del nostro ordinamento relativa all'esenzione IVA per i prodotti di "posta massiva", qualora praticati dal Fornitore del Servizio Universale (Poste Italiane). La "posta massiva" rappresenta il segmento più importante del mercato postale: si tratta dei grandi invii di corrispondenza dalle aziende ai cittadini (bollette, cedolini, estratti conti ecc.). L'emendamento NON INTERVIENE, invece, per la corrispondenza privata e sui pacchi per i quali si conferma l'esenzione. Sono due gli atti ufficiali che confermano l'anomalia italiana: 1) Con **Sentenza della corte di giustizia europea del 23 aprile 2009** (causa C-357/07) si è sancito un principio cardine in ambito UE e cioè che i servizi postali che possono essere negoziati individualmente tra aziende devono essere assoggettati all'imposizione sul valore aggiunto (quindi, anche per la posta massiva, che è giocoforza negoziata tra le parti, essendo un classico rapporto B2B). 2) Il 23 Aprile 2013, l'**Antitrust italiana (AGCM)**, partendo dalla sentenza della massima Corte, ha stabilito che Poste Italiane, non applicando l'imposta sul valore aggiunto su quei servizi che, pur rientrando nel servizio universale, vengono negoziati individualmente, ha abusato della propria posizione. L'Autorità non ha tuttavia imposto sanzioni a Poste poiché l'esenzione IVA è prevista da una normativa nazionale, sebbene contrastante con la normativa comunitaria. AGCM ha pertanto imposto a Poste di assoggettare a IVA questa tipologia di prodotti, come fanno tutti gli operatori postali, secondo le regole del mercato (delibera A441).

AMBITO APPLICAZIONE EMENDAMENTO: relazione tecnica (dati AGCOM/AGCM)

1 Mercato Postale totale	4,5	Miliardi Euro
2 Quota Poste Italiane – 90% del totale (IVA Esente)	4,05	Miliardi Euro
3 "Posta business" IVA indetraibile (Banche, Assicurazioni) – 40%	1,62	Miliardi Euro ca.
4 Maggior gettito IVA (indetraibilità segmento business)*	350	Milioni Euro ca.

*L'emendamento non stima gli effetti positivi in termini di gettito IRES+IVA delle imprese private del settore postale, a seguito della completa liberalizzazione del comparto, né gli effetti negativi in capo al fornitore del servizio universale.

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 18

Dopo il comma 24, ^{aggiungere} inserire i seguenti:

<<24.bis: All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo la parola: «elettrici» sono aggiunte le seguenti: «e a propulsione ibrida»;

b) al primo comma, dopo la parola: «elettrico» sono inserite le seguenti: «, nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa al motore elettrico».

24.ter: All'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica».

24.quater. L'agevolazione disposta ai sensi del comma precedente si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.

24.quinques: A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di 100.000 euro, da ripartire fra le regioni e le province autonome per il 2014 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna regione e provincia autonoma.

24.sexies: Le disposizioni di cui ai commi 1bis, 1 ter e 1 quater si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori>>

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, *aggiungere, in fine, le parole:*

" , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2014.

Sen. Divina

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

Divina
Comaroli
Bitonci

18.55

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

<<24-bis: a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.>>


Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis


1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



18.56

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

i esperti
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Nell'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel terzo periodo, dopo le parole: "previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "*a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria*";
- b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente "*Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.*"

24-ter. Nell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza-fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro" sono soppresse.

SANGALLI, GUERRIERI, ROSSI Gianluca

Sangalli

18.57

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 18



18.58

Dopo R comma 26,

Aggiungere infine i seguenti commi: *seguenti*

in bis

~~26.~~ Al fine della revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime al fine di stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti. I medesimi Regolamenti prevedono criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti ed individuano modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo. I Regolamenti prevedono altresì criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione e stabiliscono criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

26 Ter

~~26.~~ A decorrere dal 1 gennaio 2014, sono trasferiti in proprietà, a titolo non oneroso, alle Regioni nel cui territorio insistono i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, e individuati sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, nonché i porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, secondo la normativa di settore.

14.10.06

~~27.~~ All'articolo 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è apportata la seguente modifica: dopo le parole: "realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili" è aggiunto il seguente periodo: "effettuate a far data dall' 1 gennaio 2007".

Za pmpus

28. Le pendenze giudiziarie in essere alla data del 31 dicembre 2013 e le richieste di pagamento in corso alla medesima data concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi trasferiti, possono essere integralmente definiti a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) diretto in un'unica soluzione, di un importo pari al 40% delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di 12 rate annuali, di un importo pari al 60% delle somme dovute, oltre interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Il versamento dell'intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 31 marzo 2014.

AZZOLLINI

Azzolini



18.58

EMENDAMENTO

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: 16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici di cui all'art. 114 della Costituzione.

24-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 1 e commina, in caso di appurate violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-bis sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1.

CHIAVAROLI

BIANCONI



18.59

Emendamento

Articolo 18

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.

24-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 24 bis e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-bis sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1.»



Lanzillotta, Marino, D'Onghia, Merloni

16.60

Relazione Illustrativa

L'emendamento intende porre termine ad un'anomalia normativa del nostro ordinamento relativa all'esenzione IVA per i prodotti di "posta massiva", qualora praticati dal Fornitore del Servizio Universale (Poste Italiane). La "posta massiva" rappresenta il segmento più importante del mercato postale: si tratta dei grandi invii di corrispondenza dalle aziende ai cittadini (bollette, cedolini, estratti conti ecc.). L'emendamento NON-INTERVIENE, invece, per la corrispondenza privata e sui pacchi per i quali si conferma l'esenzione.

Il gettito aggiuntivo derivante da tale emendamento (stimati in circa 350 milioni di euro all'anno) è destinato ad aumentare le risorse a favore della riduzione del cuneo fiscale.

L'esclusione dell'assoggettabilità IVA è garantita al fornitore del servizio universale per tutelare l'interesse pubblico e il consumatore finale. Con una "forzatura", nel 2011 (con il Dlgs 58/2011 che ha recepito la Direttiva 2008/6/CE - III direttiva postale) si è fatto rientrare nel perimetro del servizio universale questa categoria di prodotti postali che, ovunque in Europa, è liberamente gestita dal mercato. Germania, Olanda, Austria, Belgio, Finlandia e anche il Regno Unito considerano la c.d. posta massiva come negoziazione tra aziende e quindi assoggettabile a IVA.

Gli operatori postali privati in Italia devono invece aggiungere alle loro tariffe 22 punti di IVA rispetto al fornitore del servizio universale, soffrendo una posizione dominante che è in violazione della normativa comunitaria (art. 102 del Trattato CE). Tale asimmetria legislativa – che ha prodotto elementi importanti di distorsione della concorrenza – si è rivelata, infatti, in palese contrasto con le norme e la giurisprudenza a livello comunitario.

Sono due gli atti ufficiali che confermano l'anomalia italiana:

1) Con Sentenza della corte di giustizia europea del 23 aprile 2009 (causa C-357/07) si è sancito un principio cardine in ambito UE e cioè che i servizi postali che possono essere negoziati individualmente tra aziende devono essere assoggettati all'imposizione sul valore aggiunto (quindi, anche per la posta massiva, che è giocoforza negoziata tra le parti, essendo un classico rapporto B2B).

2) Il 23 Aprile scorso, l'Antitrust italiana (AGCM), partendo dalla sentenza della massima Corte, ha stabilito che Poste Italiane, non applicando l'imposta sul valore aggiunto su quei servizi che, pur rientrando nel servizio universale, vengono negoziati individualmente, ha abusato della propria posizione. L'Autorità non ha tuttavia imposto sanzioni a Poste poiché l'esenzione IVA è prevista da una normativa nazionale, sebbene contrastante con la normativa comunitaria. AGCM ha pertanto imposto a Poste di assoggettare a IVA questa tipologia di prodotti, come fanno tutti gli operatori postali, secondo le regole del mercato (delibera A441).

L'emendamento vuole porre fine per via legislativa ad un'agevolazione fiscale che non ha uguali in Europa, liberalizzando un mercato, ancora ingessato da regole che bloccano una sana concorrenza nel settore. L'effetto complessivo è un efficientamento del mercato dei servizi postali: l'utenza

1/2

24

aziendale e il consumatore finale sarebbero i primi beneficiari di questa riforma perché godrebbero di maggiori possibilità di scelta, prezzi più bassi e relativa concorrenza sulla qualità del servizio.
Tale proposta emendativa:

- a) non comporta oneri aggiuntivi a carico dei consumatori.
- b) non si applica alle PA (per le quali l'IVA sarebbe un maggior costo da sostenere)
- c) liberalizza un mercato in linea con le esperienze UE, promuovendo la concorrenza nel settore

AMBITO APPLICAZIONE EMENDAMENTO: relazione tecnica
(dati AGCOM/AGCM)

1 Mercato Postale totale	4,5	Miliardi Euro
2 Quota Poste Italiane – 90% del totale (IVA Esente)	4,05	Miliardi Euro
3 "Posta business" IVA indetraibile (Banche, Assicurazioni) – 40%	1,62	Miliardi Euro ca.
4 Maggior gettito IVA (indetraibilità segmento business)*	350	Millioni Euro ca.

*L'emendamento non stima gli effetti positivi in termini di gettito IRES+IVA delle imprese private del settore postale, a seguito della completa liberalizzazione del comparto, né gli effetti negativi in capo al fornitore del servizio universale.

18.60

212

25

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Le domande di primo rinnovo dei medicinali omeopatici in commercio ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentate all'AIFA entro il 30 giugno 2015, corredate della documentazione tecnica prevista dall'iter di registrazione semplificata di cui agli articoli 16 e 17 dello stesso decreto.

24-ter. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di una domanda valida, l'AIFA attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e dà inizio all'istruttoria per la sua valutazione, ai fini del rilascio del provvedimento finale.

24-quater. Per i medicinali omeopatici non muniti di numero provvisorio di registrazione, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio scade alla data del 31 dicembre 2015, come previsto dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 28 dicembre 2006. N. 300, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

24-quinquies. I medicinali omeopatici provvisti di un numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del completamento dell'iter di valutazione da parte dell'AIFA, che dovrà concludersi non oltre 24 mesi a partire dalla presentazione della domanda. Decorso tale periodo senza che l'AIFA abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. In tal caso, come pure a seguito di valutazione favorevole del medicinale omeopatico, il numero provvisorio di registrazione viene confermato ed automaticamente trasformato in definitivo.

24-sexies. A partire da 1° gennaio 2016, i medicinali omeopatici ai quali è stato assegnato un numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 2, art. 13, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge dell'8 novembre 2012, n. 189. Tale diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro il quale viene notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

24-septies. I medicinali omeopatici per i quali a conclusione dell'iter di valutazione sarà stato formulato, da parte dell'AIFA, un giudizio definitivo di diniego della registrazione potranno disporre di un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte, a partire dalla data di notifica del diniego stesso ».

24-octies. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di cui ai commi da 24-bis a 24-sexies, i medicinali omeopatici di cui all'art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, aventi le caratteristiche previste all'art. 16 dello stesso decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo le aziende devono comunicare all'AIFA, per ciascuno di detti medicinali, le vendite dell'anno precedente. La produzione di tali medicinali è autorizzata da AIFA la quale rilascia a ciascuna azienda un numero unico di notifica per la loro produzione e commercializzazione. A partire dal gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali segnalati è stabilito un diritto annuale complessivo di 50mila euro da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione. I medicinali di cui al presente comma sono esentati dal pagamento del diritto annuale di cui al precedente comma 24-quinquies.».

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

²⁴
Dopo il comma ~~34~~ aggiungere i seguenti:

²⁴ ~~34~~-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma *5-ter* il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Decorso inutilmente tale termine, l'AIFA, avvalendosi dei competenti organismi collegiali, procede d'ufficio, sulla base degli elementi disponibili, alla valutazione del medicinale ai fini della sua classificazione. Ove il medicinale sia giudicato di interesse per il Servizio sanitario nazionale, l'AIFA comunica all'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto il prezzo e le condizioni alla cui accettazione è subordinato l'inserimento del medicinale fra i farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; la mancata accettazione da parte dell'azienda, entro il termine di 30 giorni, del prezzo e delle condizioni indicate dall'AIFA comporta la definitiva collocazione del medicinale nella classe dei farmaci non erogabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale".

b) dopo il comma *5-ter* è inserito il seguente:

"*5-ter.1.* La collocazione di un medicinale nell'apposita sezione di cui al comma 4, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, non consente l'acquisto dello stesso da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale, a meno che l'acquisto avvenga ad un prezzo *ex factory* non superiore al 65 per cento del prezzo medio europeo. Qualora, a seguito della valutazione ai fini della rimborsabilità, il medicinale venga collocato nella classe dei farmaci non erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, l'eventuale acquisto del medicinale da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale per l'uso in ambito ospedaliero può essere effettuato soltanto alle condizioni stabilite dall'AIFA".

²⁴ ~~34~~-ter. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti."

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA,
SILVESTRO



18.62

AS 1120

EMENDAMENTO

Art.18

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. 1. All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per il rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per progetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."

24-ter. L'anagrafe delle prestazioni di cui ai commi da 11 a 14 dell'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve indicare la diversa natura degli incarichi assegnati a dipendenti o esterni, nonché la tipologia professionale di riferimento.

24-quater. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2013.

24-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente articolo.

De Petris

Uras

18.63

Emendamento A.S. 1120

Art. 18

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti

24-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 20 per cento. Gli intermediari di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma presente comma con le modalità di cui all'articolo 19, commi 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Per l'omesso versamento, anche parziale, delle imposte sulle attività finanziarie oggetto di emersione, si applica una sanzione pari al doppio dell'importo non versato.

24-ter. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per gli anni 2014, 2015 e 2016, un'imposta straordinaria pari al 20 per cento. L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Si applicano le disposizioni del comma *24-bis*.

Cappelletti, Buccarella, Cioffi, Scibona, Airola, Giarrusso



18.64

Art. 18.

Dopo il comma 24 inserire il seguente

24-bis. "L' art. 14 del decreto legge 31 agosto 2013, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, è così sostituito:

«1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 31 gennaio 2014, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; nel termine di 7 giorni successivi al suo deposito la sezione d'appello accoglie la richiesta senza altri adempimenti istruttori o motivazionali, con decreto da adottare in camera di consiglio e comunicato immediatamente alle parti, determinando la somma dovuta nella misura richiesta e stabilendo il termine perentorio per il versamento, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.

2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, o di idonea garanzia, la sezione d'appello determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, anche se esaminata, possono rinnovarla o modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 31 gennaio 2014.

18.65

Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado o di idonea garanzia; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-quater. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per i fatti oggetto di sentenze di primo o di secondo grado, pure se passate in giudicato, qualora gli interessati presentino apposita richiesta entro il 31 gennaio 2014».

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

18.65

Il processo contabile risulta ancora regolato dal r.d. 12 luglio 1934 - n. 1214, e dal r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e da anni si discute della necessità di una sua riforma organica anche per l' adeguamento al principio del giusto processo sancito dall' art. 111 Cost. e dall' art. 6 Cedu, nonché per adeguarlo agli sviluppi del processo civile che è stato negli anni oggetto di incisive modifiche e del processo amministrativo che ha trovato al fine del d.lgs. n. 104 del 2010 la sede della sua integrale disciplina.

L' art. 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) aveva introdotto la possibilità di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità erariale in sede di appello con il pagamento di una somma non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado. L' art. 14 del decreto legge 31 agosto 2013, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha esteso tale possibilità di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile anche per i fatti avvenuti, sia pure solo in parte, anteriormente all' entrata in vigore dello stesso decreto legge. Il successivo decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, tuttora in corso di conversione, ha prorogato al 4 novembre il termine per presentare la domanda di definizione agevolata ed ha ridotto a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d' appello della Corte dei conti delibera in camera di consiglio. A causa di tali interventi in via d' urgenza il procedimento di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile è risultato di difficile applicazione sia per gli interessati come per lo stesso giudice contabile, con la conseguenza che si rende necessario

EMENDAMENTO AS 1120

introdurre al riguardo una disciplina omogenea ed ispirata dall' esigenza di razionalizzazione dei tempi di presentazione delle domande, di definizione dei giudizi e dei poteri del giudice. Inoltre, risulta ineludibile assicurare parità di trattamento per quei soggetti di cui sia stata affermata la responsabilità in primo o in secondo grado per fatti avvenuti anteriormente all' entrata in vigore del decreto legge n. 102, e per i quali solo per circostanze contingenti o occasionali il processo contabile si è definito in precedenza. Tali soggetti, infatti, si sono ritrovati privati della possibilità di richiedere la definizione agevolata dei rispettivi giudizi, ammessa invece per tutti gli altri nelle medesime condizioni e per lo stesso arco temporale, e così sono stati discriminati in ragione non di vicende oggettive, ma solo per i diversi tempi del giudizio a loro carico. Per questo la possibilità di richiedere la definizione in forma agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile va riconosciuta anche a loro, pur in presenza di decisioni di primo o di secondo grado passate in giudicato. Non a caso, nella seduta del Senato del 24 ottobre 2013, in occasione dell' approvazione del ddl n. 1107, di conversione del d.l. n. 102, il Governo ha approvato l' ordine del giorno G14.100, dei senn. Caridi e Gualdani, che impegnava il medesimo *"Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni citate in premessa anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, pende giudizio di revocazione innanzi, alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello, nonché a prevedere la proroga del termine del 15 ottobre 2013 relativo alla presentazione della richiesta di definizione del giudizio"*.

L' emendamento, quindi, mira a razionalizzare la disciplina oggi esistente sulla definizione agevolata nei giudizi di responsabilità amministrativa e per questo consente agli interessati di riproporre istanze eventualmente già presentate nel vigore della precedente normativa. Non va, infine, trascurato che la procedura introdotta permette in tempi rapidi l' acquisizione di risorse per le amministrazioni statali e degli altri enti pubblici, evitando giudizi di appello e defatiganti fasi di esecuzione delle medesime sentenze di condanna.

18.65

EMENDAMENTO


AS 1120

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. *L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso."*

Sen. Mandelli



18.66

~~NOTA - L'articolo 13 della legge n. 289 del 2002 si configura come norma autorizzativa, nell'ambito della quale l'ente locale può concedere ai contribuenti la possibilità di definire transattivamente le vertenze relative ai pagamenti ancora da corrispondere, compresi quelli per cui siano state intraprese procedure di accertamento o di contenzioso. Per fare ciò l'ente locale può stabilire, tramite apposito regolamento, la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse di propria competenza e la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in essere, nei termini fissati da ciascun Comune. L'emendamento proposto intende ricondurre alla potestà regolamentare generale dei Comuni, anche la possibilità di stabilire le annualità in relazione alle quali essi possano prevedere delle riduzioni dell'ammontare di imposte e tasse di loro pertinenza, anche al fine di favorire la riduzione delle controversie e dei connessi oneri di gestione per quote spesso di lieve entità.~~



EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso."

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.⁴.

Sen. Mandelli



18.67



NOTA - La continua variazione delle risorse assegnate ai Comuni e delle norme che ne regolano la fiscalità, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ha determinato negli ultimi anni l'esigenza da parte di molte amministrazioni di ritornare sulle misure di aliquota e di detrazione già stabilite in sede di prima approvazione del bilancio, per operare modifiche necessarie, spesso a ridosso del termine ultimo per tali adempimenti. Con la modifica proposta viene chiarito che nel caso di variazioni di carattere tributario – sempre da deliberarsi entro i termini previsti dalla legge – le conseguenti modifiche al bilancio possono avvenire sulla base delle procedure di variazione (art. 175, comma 8 del TUEL), che peraltro prevedono il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale nella decisione. Con la modifica di cui alla lettera a) viene inoltre esplicitamente esteso alle detrazioni il campo di intervento delle variazioni tributarie oggetto della norma, mentre con il comma 2, viene resa applicabile anche all'esercizio finanziario 2013 la modifica normativa proposta, così da assicurare la regolarità delle variazioni di bilancio effettuate dai Comuni successivamente alla diffusione dei dati relativi alle assegnazioni statali che – ancora nell'ultimo quadrimestre dell'anno – non è avvenuta.

EMENDAMENTO


AS 1120

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. L'articolo 6, comma 5-quater del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

Sen. Mandelli



18.68



Dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: «3-quater. Le somme dovute ai sensi del presente articolo possono essere rateizzate con le medesime modalità di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modifiche e integrazioni.»".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.>>

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

PADUA

Padua

16.69

2/2

Emendamento

Articolo 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n°462, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "quaranta";
- b) aggiungere in fine i seguenti periodi: "I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno in corso pagamenti rateali ripartiti in un numero di rate trimestrali inferiori a quello stabilito al presente comma, possono versare le somme residue dovute, se superiori a cinquantamila euro, in un numero di rate trimestrali non eccedente la differenza tra il numero delle rate massimo stabilito dal presente comma e il numero delle rate versate all'atto della richiesta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione."

Sen. Giovanardi

G. Giovanardi

18.70



A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

<< 24-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) per l'anno 2014 ,2015 e 2016 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro.>>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni>>;
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

COLLINA, DEL BARBA



18.71

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto".>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

FAVERO



18.72

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 18..... COMMA 24


DOPO IL COMMA 24 AGGIUNGERE IL SEGUENTE


TESTO DELLA MODIFICA

24bis L'articolo 55 del decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: <<Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anch'essi residenti fuori dall'Unione Europea»

Tale norma si applica a partire dal 1 gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti.>>

Micheloni 


Imano 

GIACOBBE



TONINI

PEGOREL



16.73

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 18...COMMA 24

DOPO IL COMMA 24 AGGIUNGERE IL SEGUENTE

TESTO DELLA MODIFICA

24bis

<<L'articolo 55 del decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: <<Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia.»

Tale norma si applica a partire dal 1 gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti.>>

Micheloni




TURANO



GIACOBBE



TONINI




REGGIERI

P. P. MARINO



TOMASELLI



18.74

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

le seguenti

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. All'articolo 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono soppressi.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

DE MONTE

De Monte

18.75

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

<< 24-bis. All'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso.>>

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti: << 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro" con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, SONEGO

Ranucci

18.76

AS 1120

Emendamento

Art. 18

Comma
Dopo il comma 24, inserire il seguente:

« 24-bis. L'articolo 62-quater, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: << 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25% del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel comma 1 è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI,
ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Sangalli

18.77

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 62-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel presente comma è prevista una imposta di consumo di 0,25 euro».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:«< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 37 milioni di euro per l'anno 2014, 637 milioni nell'anno 2015 e 1347 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

FAVERO, LEPRI, MATTESINI, CUOMO

Favero

18.78

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Al decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere";

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole "svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f), del comma 3", sono aggiunte le seguenti: "assicurando adeguati livelli di servizio.". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.";

2) dopo comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;
4-ter. il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro. "

24-ter. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 " Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerge il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei 5 anni precedenti.";

c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerge un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;" ;


2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione."

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3, dopo la parola "contribuente", sono inserite le parole "salvo quanto previsto nel comma 3-bis";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma".

SANGALLI, GUERRIERI, ROSSI Gianluca



18.79

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema Sanitario Nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 200 metri."

ESPOSITO STEFANO



18.80

A.S. 1120

Emendamento


Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'art. 12, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo *"Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, limitatamente alle cause di importo non superiore a quello indicato nell'art. 12, i funzionari dei centri di assistenza fiscale o delle società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;*
- b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente *"Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164."*

SANGALLI, GUERRIERI, ROSSI Gianluca



18.81

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, in misura non inferiore a 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono destinate al Fondo nazionale infanzia e adolescenza."

MATTESINI, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, LUMIA, MATURANI, PADUA,
PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ZANONI

Mattesini

18.82

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 dopo le parole "con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i), l)," sono inserite le parole "nonché dei redditi di lavoro autonomo indicati all'art. 53, comma 2, lett. b) e c) e dei redditi diversi indicati all'art. 67, comma 1, lett. i) e l)".

SANGALLI, GUERRIERI, ROSSI Gianluca



18.83

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il primo periodo, aggiungere: "Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera c) la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma"».

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI



18.84

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 8 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti".

ZANONI



18.85

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'articolo 3 comma 2 primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sopprimere le parole: " 21 per cento" e sostituire con le parole "23 per cento" e sopprimere le parole "15 per cento" e sostituire con le parole 12 per cento"

MIRABELLI

Mirabelli

18.86

A.S. 1120
EMENDAMENTO
Art. 18

~~Espresso~~
~~Chessa~~
Dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

«24-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro cinquantamila»;
- b) al comma 2, in fine, le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro seimila a euro sessantaduemila».

24-ter. Le disposizioni di cui al comma 24-bis si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

RUTA
Ruta

18.87

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. "Gli uffici dell'Agenzia delle entrate assicurano in stretto contatto coi Comuni l'attuazione delle misure di contrasto all'evasione fiscale in materia di locazione abitativa previste dall'articolo 3 comma 8 e 9 del D. Lgs 14/3/2011 n. 23 semplificando le procedure di ricezione delle richieste dei soggetti interessati alla regolarizzazione delle situazioni contrattuali illegittime e comunque non in regola con gli obblighi della registrazione. A tal fine sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione abitativa, attività di monitoraggio anche previa utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1.130 del Codice civile comma 1 n.6 in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali"

MIRABELLI

Mirabelli

18.88

A.S. 1120

Emendamento

18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente

<< 24-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la produzione, distribuzione e l'erogazione dell'energia alle condizioni richieste, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso."

COLLINA, SCALIA, DEL BARBA

Collina

18.29

Art 18
EMENDAMENTO

ART. 18

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. L'articolo 62-quater, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel presente comma è prevista una imposta di consumo di 0,25 euro.

Sen. De Pin



Sen. Anitori



Sen. Gambaro



18.90

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

“24-bis. All’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.”

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Bertuzzi

18.91

Emendamento

al ddl 1120

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)”

All'articolo 18, Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis


24-bis. All'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, le parole “dieci anni” sono sostituite con le parole “cinque anni”.

Relazione illustrativa

18.92

Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”), che istituisce le società agricole, disciplina all'articolo 7 il cosiddetto compendio unico e stabilisce, fra l'altro, le agevolazioni fiscali connesse alla conservazione dell'integrità fondiaria, fissando in dieci anni il periodo entro il quale i terreni e le relative pertinenze costituenti il compendio unico non possono essere frazionati. Negli anni successivi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.99/2004 hanno contribuito non poco ad avvicinare la struttura dell'agricoltura italiana a quella media europea, favorendo la nascita di società di capitali e la loro capitalizzazione anche attraverso l'accorpamento della proprietà agricola. Il legislatore del 2004 non poteva peraltro prevedere che quella che era nata per essere una misura a favore di una agricoltura più moderna si sarebbe trasformata, negli anni della crisi, in un nodo scorsio per molte società agricole nate o capitalizzate dopo il 2004. In presenza di posizioni debitorie elevate e spesso non sostenibili, molte di queste società agricole, infatti, non hanno che due alternative: a) proporre all'Agenzia delle entrate il pagamento delle imposte già oggetto di agevolazione, ivi inclusi gli interessi di mora e le sanzioni, al fine di sfuggire al vincolo del compendio unico e soddisfare i creditori (per lo più il sistema bancario) attraverso l'alienazione di parti dello stesso; b) alienare l'intero compendio unico a condizioni rese proibitive dallo stato attuale dei mercati fondiari. E' evidente come sia nel primo che nel secondo caso il vincolo del compendio unico finisce per penalizzare oltremisura quegli agricoltori che vi si erano sottoposti in una prospettiva di crescita oggi vanificata dalla crisi. A ciò si aggiunga che a partire dal 1° gennaio 2014 alle società agricole è stato imposto di abbandonare la tassazione su base catastale e di tornare alla redazione dei bilanci ed alla tassazione ordinaria e sono state infine soppresse le agevolazioni legate alla formazione del compendio unico.

Sen. Tito Di Maggio



A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

Dop R come M,

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"24-bis. All'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

Sagge Se
SAGGESE

18.93

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere l'ultimo periodo. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti."

Silvio Lai, Nerina Dirindin, Paolo Guerrieri, Annalisa Silvestro




18.94

A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

2h
Dopo il comma ~~34~~ aggiungere il seguente:

~~43~~-bis. Al comma 11-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del precedente periodo del presente comma lascia impregiudicata la facoltà delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale di acquisire medicinali, nel rispetto della normativa regionale, tramite gare il cui bando consenta la partecipazione di fornitori di medicinali terapeuticamente equivalenti. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti."

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA,
SILVESTRO



18.95


A.S. 1120
Emendamento
Art. 18

u

Dopo il comma ~~34~~ aggiungere il seguente:

14 "34-bis. Al comma 11-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del precedente periodo del presente comma lascia impregiudicata la facoltà delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale di acquisire medicinali, nel rispetto della normativa regionale, tramite gare il cui bando consenta la partecipazione di fornitori di medicinali anche non terapeuticamente equivalenti, purché aventi in comune una o più indicazioni terapeutiche autorizzate. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti."

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLO, MATTESINI, PADUA,
SILVESTRO



18.96

EMENDAMENTO

ART. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2, le parole "15 ottobre 2013" con le seguenti "15 gennaio 2014" e le parole "15 novembre 2013" con le seguenti "15 febbraio 2014";

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello. In questo caso il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 10 per cento del danno liquidato in sentenza."

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "95 milioni di euro".

CARIDI

GUALDANI

TORRISI

MANCUSO

CHIAVAROLI

BIANCONI

GENTILE

AIEUO

18.97



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi taxa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore.»>>

URAS
Gian De Petris

18.98

Emendamento

Articolo 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"**24-bis.** All'articolo 13, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« **3-bis.** Limitatamente ai delitti previsti agli articoli 10-bis e 10-ter del presente decreto, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, unitamente alle somme indicate al comma 2., deve essere emessa sentenza di proscioglimento dell'imputato.

3-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 3-bis sono applicabili anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il pagamento delle somme medesime avvenga in forma rateale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e la rateazione venga richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In tal caso, fatta salva la decadenza della rateizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deve essere rinviata a una data non anteriore al terzo mese successivo al termine previsto per il pagamento dell'ultima rata..

3-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, i giudizi sono sospesi sino a una data non anteriore al terzo mese successivo al termine previsto per il pagamento dell'ultima rata. Verificata l'estinzione del debito, è emessa sentenza di proscioglimento o assoluzione. ».

18.99



Sen. Giovanardi

Giovanardi

EMENDAMENTO

ART. 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore.>>

FLORIS
CARIDI



18.109

Dopo l'comma 11,

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"24-bis. L'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e gli spedizionieri doganali sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie nei giudizi nei quali si faccia anche questione, sia pure in via incidentale, delle materie a loro rispettivamente riferite dal citato articolo 12, comma 2, primo periodo."

RUSSO



18.101

Relazione

La disciplina dell'assistenza tecnica nel processo tributario ha visto, con l'approvazione del d.lgs. n. 546/1992, l'introduzione di una limitazione alle competenze sino a quel momento riconosciute ai professionisti tecnici (gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari) e agli spedizionieri doganali. Il decreto, più in particolare, ha ristretto tale assistenza a un elenco di materie (concernenti, ad es., il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale). La previsione viene generalmente applicata in modo restrittivo, alle controversie circoscritte alle materie elencate (es., sugli atti di attribuzione della rendita) e non ai giudizi nei quali comunque si verta di tale materie.

Tale restrizione non era forse giustificata dalla legge delega n. 413/1991, che ben poteva essere intesa in modo più ampio alla luce dell'esperienza compiuta in applicazione della disciplina processuale previgente (art. 30, d.P.R. n. 636/1972, che ai fini dell'assistenza tecnica poneva sullo stesso piano tutti i professionisti abilitati).

Oggi, la restrizione appare a maggior ragione meritevole di superamento.

- Si deve assumere che la facoltà di assistenza tecnica in alcune materie implichi, per le categorie beneficiarie, il riconoscimento della loro capacità tecnica di operare nel giudizio tributario, le cui regole processuali prescindono tendenzialmente dalle materie trattate. In virtù di tale primo riconoscimento, appare poi contraddittorio dare una lettura restrittiva delle questioni di diritto sostanziale che i professionisti possono affrontare. I limiti all'assistenza tecnica, difatti, si giustificano anzitutto per i profili processuali e per la corretta conduzione del giudizio, essendo gli aspetti sostanziali – di per loro – sottratti in genere anche alle riserve di attività in favore di specifiche categorie professionali.

- L'assistenza nel giudizio tributario è per l'appunto una mera "assistenza tecnica", peraltro non indispensabile nei giudizi di valore minore per i quali la parte può stare in giudizio personalmente (salvo ordine contrario del Giudice). Tenuto conto di ciò e della natura impugnatoria del giudizio tributario, anche assistita da brevi termini decadenziali, i giudici costituzionali e di legittimità hanno già riconosciuto che occorre sempre dare prevalenza al "diritto di difesa" del contribuente (Corte cost., n. 189/2000, Cass., sez. un., n. 22601/2004). Questo spiega la platea molto più ampia di soggetti che, a vario titolo, possono fornire

l'assistenza tecnica e induce a superare soluzioni restrittive che, di fatto, limitino notevolmente le possibilità di scelta del contribuente.

- Il riconoscimento di maggiori spazi di assistenza processuale, oltre a non essere lesivo di interessi meritevoli di tutela, incrementerebbe la concorrenza nella prestazione dei servizi a favore del contribuente, offrendogli un ventaglio di alternative più ampio nel quale poter scegliere l'opzione meglio calibrata, dal punto di vista economico e qualitativo, per l'esercizio del proprio diritto di difesa. Con ciò, peraltro, il contribuente potrebbe garantirsi maggiore continuità tra la consulenza ricevuta in via stragiudiziale e l'assistenza necessaria in fase di giudizio, essendogli altrimenti imposta un'artificiosa segmentazione di tali attività tra più professionisti.

Sul piano della tecnica normativa, l'intervento può essere circoscritto a una disposizione interpretativa che, ferme restando le materie di competenza già riconosciute, chiarisca che i professionisti indicati dalla norma possono prestare l'assistenza tecnica ogniqualvolta si faccia comunque questione, anche in via incidentale, delle anzidette materie.

18.101

AS 1120
Emendamento all'art. 18

Dopo il comma 11

Aggiungere, ~~in fine~~, il seguente comma:

"24-bis. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «e successive modificazioni» e prima di «nonché» aggiungere le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto»."

All'onere relativo al comma 1, valutato in 8 milioni di euro annui, si provvede apportando alla *Tabella A*, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione: 2014: - 8.000; 2015: - 8.000; 2016: - 8.000.

RUSSO 

18.102

Relazione illustrativa

La proposta mira al riconoscimento di una categoria di servizi turistici, fino ad oggi non prevista e non considerata, che coinvolge una parte residuale dei posti barca dei porti turistici: i **servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto**, esattamente come avviene con le piazzole dei campeggi per i camper.

Non si fa dunque riferimento all'imposta generalmente applicabile alla portualità turistica, che secondo quanto stabilito dalla Tab. A allegata al DPR 633/1972 rimarrebbe, anche a seguito della revisione normativa, quella ordinaria al 22%.

Attualmente, infatti, i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie imbarcazioni scontano l'IVA piena, diversamente a quanto avviene con le piazzole dei campeggi per i camper. Questo genera un gap competitivo non più sostenibile con i paesi concorrenti del Mediterraneo.

Si tratta di porzioni limitate dei porti turistici destinate alle suddette prestazioni che fino ad oggi non figurano fra le strutture ricettive all'aperto. L'attuale testo del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA fa ancora riferimento alle strutture ricettive definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, pur trattandosi di una norma ormai abrogata. Il rimando al suo contenuto, però, fa sì che le strutture ricettive ad oggi considerate siano soltanto: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed and breakfast.

La norma mira, pertanto, a rimuovere le sperequazioni vigenti in campo turistico, riconoscendo e ricomprendendo pienamente fra le strutture turistiche tutte quelle nautiche limitatamente alle aree destinate all'offerta del servizio di sosta e pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate in uno specchio acqueo, denominato "marina resort", o in una piazzola a terra, denominata "marina a secco".

1/2 66

Gli ormeggi in Italia sono poco più di 150.000 (il dato ufficiale del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (cnit) ne calcola 151.632), di cui poco meno di 20.000 sono boe e ormeggi provvisori; dunque ci sono circa 130.000 posti barca, di cui 40.000 nei marina turistici e 91.000 nei porti pubblici.

Come da Circolare del Ministero dei trasporti del 5 agosto 1996, n. 47 - sottoscritta dall'allora ministro Claudio Burlando - il 10% dei posti sono destinati all'ormeggio in transito (cioè per l'affitto giornaliero e stagionale) pari dunque a 13.000 posti barca. Il costo medio annuo di ormeggio stimato dall'ultimo *Rapporto sul turismo nautico*¹ è pari a circa 6.000 euro.

Nel 2011 risultavano inoccupati il 15% del totale degli ormeggi (rilevazione Osservatorio Nautico Nazionale). Nel 2012, a seguito di politiche rivelatesi recessive, il tasso di abbandono è stato del 26% (rilevazione Osservatorio Nautico Nazionale). Possiamo stimare un gettito IVA (aliquota 22%) dei posti occupati non superiore a 15 milioni di euro annui.

L'applicazione dell'imposta turistica (10%²) in luogo di quella ordinaria comporterebbe, dunque, nella peggiore delle ipotesi, un mancato gettito per **circa 8 mln di euro**.

Prudentemente la copertura individuata è dunque fissata in 8 milioni di euro, anche se la normativa sarà comunque produttiva di gettito, come di seguito illustrato.

Circa i benefici della misura, va rilevato che secondo il Censis (Rapporto sull'economia del mare) ogni 3,8 posti barca occupati si genera un posto di lavoro nell'indotto e se la misura di sviluppo riportasse in esercizio soltanto la metà di quelli ad oggi inoccupati, sarebbe potenzialmente capace di generare un fatturato di 15 mln di euro³. Vanno inoltre considerati i benefici per l'erario derivanti dalla rimessa sul mercato dei suddetti posti barca, per tutti i lavori di manutenzione delle unità (la cui IVA rimane al 22%), le accise e l'IVA sui carburanti.

18.102

¹ Osservatorio Nautico Nazionale, Genova 2013.

² Secondo quanto previsto dal n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto.


³ Sempre utilizzando il moltiplicatore di 6000 euro per posto barca.

Emendamento

Articolo 18

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sopprimere le seguenti parole: *" in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazioni ed "*


Sen. Carraro

~~Associazioni sportive dilettantistiche. Detrazione forfettaria IVA del 10% dell'imposta sui proventi di sponsorizzazione.~~

18.103



A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 18 COMMA 24

DOPO IL COMMA 24 AGGIUNGERE IL SEGUENTE.

TESTO;


<<L'articolo 55 del decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.>>

24bis

Michelsoni




TURANO



GIACORBE



TONINI



REGORER

18.104

EMENDAMENTI AS.1120

Art.18

DDP
~~All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:~~

24-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite da «0,6 centesimi»;
- b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata alla previsione di forme di incentivi per i rifiuti inviati al riciclo e al recupero.»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma, nonché le modalità di incentivazione di forme di recupero e riciclo dei rifiuti.».

Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole: "con previsione di apposite forme di incentivi per i rifiuti inviati al riciclo e al recupero."

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, MANGILI

Molinar

18.105

AS. 1120

EMENDAMENTO

Art. 118

24
Dopo il comma 28, inserire il seguente:

14
"28-bis. L'addizionale all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che operano nel settore della commercializzazione e che rientrano nei limiti di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125"

Conseguentemente, le agevolazioni di cui alla Tabella A, ad esclusione di quelle ai punti 5 e 15, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti, sono ridotte proporzionalmente sino alla concorrenza del minor gettito stimato in 75 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia."



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONZI
Sen. FUSO
Sen. HANDELU

18.106

24

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

u. l. n. 2
Dopo l'art. 18, ~~è inserito~~ il seguente:

18.0.4

«Art. 18-bis

~~18.0.4~~

(Modifiche alla normativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. I commi da 491 a 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono sostituiti dai seguenti:

491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura

18.01

previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari non indicati al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle controparti sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nel caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.

493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni. Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al Legge del 24 dicembre 2012 n. 228 - medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 è versata entro il 16 del mese successivo.

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi.

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, MARINO Mauro, ROSSI
Gianluca, FORNARO

Sangalli

18.0.1

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 18

Dopo l'articolo 18, inserire seguente:

"Art. 18-bis

(Norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica ed alla sostenibilità del debito pubblico, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nella misura e con le forme stabilite dagli specifici accordi ivi previsti."

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, TONINI, ZIN, PALERMO

*Panizza, Zeller, Fravezzi, Tonini, Zin,
Palermo*

18.0.2

A.S. 1120

Emendamento

Art. 18

infece
Dopo l'articolo 18, ~~aggiungere~~ il seguente:

<<. ART. 18-bis
(Vendita di servizi online)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art. 17-bis:

«1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi online, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana,

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, altrimenti detti servizi di search advertising, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti - quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario- titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3, li regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie online esclusivamente tramite lo strumento dei bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario».

RUSSO, FEDELI, GHEDINI Rita

Russo

18.0.3

92

ART. 18

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

18.0.4

Art. 18-bis

1. La fascia demaniale marittima è delimitata secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della presente legge. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"
2. Stante la necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree non più appartenenti al demanio marittimo a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, dove già insistono manufatti stabili, pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuite prioritariamente agli attuali concessionari e conduttori in diritto di proprietà.
3. L'opzione all'acquisto è da esercitarsi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo in capo a concessionari e conduttori di garantire l'accesso al mare e di mantenere la destinazione d'uso turistico-ricreativa esistente sulle predette aree e strutture. E' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori.
4. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita, oppure potrà essere pagato con versamento annuale rateizzato con interessi a valore legale.
5. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, sulla base dei parametri fissati nell'Elenco 3 allegato alla Legge 311/04 articolo 1 commi 434 e 435.
6. Le restanti aree, fermo restando le disposizioni di cui all' art. 34-duodecies L.n. 221 del 17.12.2012, allo scadere della proroga legale, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
7. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di 6 mesi saranno riconosciuti i valori delle miglione e di avviamento commerciale.
8. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
« f-bis) alle concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività:
 - 1) gestione di stabilimenti balneari;
 - 2) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - 3) noleggio di imbarcazioni e di natanti di genere;
 - 4) gestione di strutture ricettive e di attività turistico-ricreative e sportive;
 - 5) esercizi commerciali;
 - 6) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alla presente lettera;
 f-ter) attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate in beni diversi dal demanio marittimo».



Sen. Anna Bonfrisco
 LEADER DEL GRUPPO
 SEN. XILLO
 LEADER DEL GRUPPO

72

EMENDAMENTO

DDL 1120

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente.

"18-bis.

1. All'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

<<g-bis.) Nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell' articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità.>>

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIACE, ZIN

18.0.5

EMENDAMENTO

ART. 19

Al Titolo VI, sostituire gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 con i seguenti:

« **ART. 19 - (Tributo Unico Comunale)**



1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - (Tributo unico comunale)

1. In attesa del riordino complessivo della imposizione immobiliare, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria è sostituita dal Tributo Unico Comunale di seguito denominato "TUC", in misura massima del 10,6 per mille, da applicare sugli immobili e sui servizi indivisibili articolato in due componenti. Il TUC sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; per la parte dei servizi, i costi relativi alla gestione dei servizi indivisibili."

ART. 20. (Componente di natura patrimoniale del Tributo unico comunale)

1. La componente patrimoniale del Tributo unico locale è corrisposta dai proprietari a qualsiasi titolo nella misura massima dell'8,1 per mille per anno e non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per i terreni agricoli e fabbricati rurali. Il pagamento avviene in tre rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 aprile, entro il 16 agosto ed entro il 16 dicembre.

2. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa assegnata al coniuge o a figli minori, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

19.1

1/8

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;

3. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “a decorrere dall'anno 2014” sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

5. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, le parole “a decorrere dall'anno 2014” sono soppresse;
- b) all'articolo 11, comma 1, le parole “a decorrere dall'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2015”.

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: “1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è **deducibile anche** ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.

7. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

8. Per il 2014 la rivalutazione delle rendite catastali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 è ridotta di 10 punti per ogni categoria e di ulteriori 10 punti per il 2015.


ART. 21. (Componente del Tributo unico comunale diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili)

1. Il presupposto impositivo della **componente dei servizi indivisibili** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla componente dei servizi indivisibili le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La componente dei servizi indivisibili è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

19.1



4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a **quattro** mesi nel corso dello stesso anno solare, la componente dei servizi indivisibili è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della componente dei servizi indivisibili dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata "IMU".

7. **I soggetti passivi dell'imposta sono: gli utilizzatori a qualsiasi titolo degli immobili con un'aliquota dell'1,5 per mille, e i proprietari degli stessi con un'ulteriore aliquota dell'1 per mille, con esclusione, per quest'ultima, delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e dei terreni agricoli e fabbricati rurali.** Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre le aliquote fino all'azzeramento, dando priorità a quelle a carico degli utilizzatori.

8. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente o ad altro uso limitato e discontinuo, **inclusi gli immobili destinati ad attività turistico-ricettiva, tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno;**
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo
- f) **immobili destinati ad attività turistico-ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali.**


9. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18, **in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare.** La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 22 - (Copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. La finalità è solamente l'integrale copertura dei costi comunali relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

2. La componente sui rifiuti è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie di prodotti misurabile anche in relazione al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

19.1



3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a quattro mesi nel corso dello stesso anno solare, la componente sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Sono escluse dalla componente sui rifiuti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della componente sui rifiuti dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della componente sui rifiuti ove determinante in tutto o in parte, in relazione al possesso o alla detenzione di immobili si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti rimane quella calpestabile.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

10. La componente sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché di quanto indicato all'articolo 68, lett. c), secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativamente all'assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo.

19.1
131



12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, **anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard**. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. In ogni caso deve essere **dimensionata su livelli sufficienti per raggiungere** la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

15. La componente sui rifiuti è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

15-bis. Nelle more che i Comuni attuino in via definitiva le previsioni di cui al comma 12, per il 2014 la componente sui rifiuti non potrà superare l'importo richiesto per il 2013 ulteriormente ridotto del 10 per cento per il 2015 e di un ulteriore 10 per cento per il 2016. Nello stesso periodo i Comuni sono obbligati a conseguire corrispondenti risparmi di spesa del servizio e a raggrupparsi per masse critiche di entità non inferiore a 150.000 residenti.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la componente sui rifiuti è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata, ~~riferibile alle utenze domestiche.~~

18. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico-ricettiva, tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo
- f) immobili destinati ad attività turistico-ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18, **in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare**. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del

19.1 132



12

costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della componente sui rifiuti, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della componente sui rifiuti, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della componente sui rifiuti da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla componente sui rifiuti annuale.

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione a parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della componente sui rifiuti. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

28. Le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, rappresentano una categoria particolare e non possono essere assoggettati a tassazione per una superficie superiore a 400 mq per ciascuna unità abitativa con un unico nucleo familiare. Sono altresì escluse dalla tassazione tutte le aree coperte e scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:



(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1 : "Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'art. 01 Legge 4.12.1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile".

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per il valore eccedente gli oneri, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo.

7/19.1/1

D'ALI'

MANDELLI

SACCONI

Handwritten signatures:
1. *Manelli*
2. *Sacconi*



19.1

AS1120

EMENDAMENTO

A2.19

~~Art. 21~~

Sopprimere l'articolo 19

Conseguentemente:

all'articolo 20 premettere il seguente comma :

“01. E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, denominato TARI, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.”;

sostituire la rubrica con la seguente:“(Istituzione del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti - TARI)”;

sopprimere l'articolo 21

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 30 inserire il seguente:

“30-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1,5 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.”

all'articolo 11, dopo il comma 21 inserire i seguenti:

“21-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro.

21-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale.”

MANDELLI



Bonfisso
Sen. Anna Bonfisso
SEN. BONDI
SEN. DI LORO
SEN. MANDELLI
SEN. REPETTI

19.2
136

2

Disegno di legge

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”

EMENDAMENTO

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Istituzione della TARIP/TARI e della TASI)

1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso e denominata TARIP, i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.
2. In tutti i Comuni del territorio nazionale è istituito un tributo, denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
3. Il soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre il soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono i locali e le aree definite all'art. 21, le aree scoperte non edificabili, a qualsiasi uso adibiti.».

Conseguentemente:

- a) all'art. 22 i riferimenti alla “TRISE” sono sostituiti da quelli alla “TARI e TASI”;
- b) la rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: «Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti»;
- c) la rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: «Tributo diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni».

All'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 8, il secondo periodo è abrogato;
- b) al comma 10 le parole «, alla data del 31 dicembre 2013,» sono abrogate.

Marino, Lanzillotta, D'Onghia, Merloni

~~Relazione illustrativa~~

In linea con la struttura prevista dal DDL, la proposta è finalizzata a sostituire il tributo unico, denominato TRISE, con due separati tributi locali, TASI e TARI, assicurando un'effettiva autonomia

19.3

12 / 64

~~di disciplina della componente riferita ai rifiuti, rispetto alla diversa componente riferita ai servizi indivisibili.~~

~~Infatti, le modalità di copertura dei costi specifici del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani propri della TARI, non possono essere cumulate con la disciplina della TASI, destinata invece alla copertura finanziaria dei servizi erogati dai Comuni indistintamente a tutti i cittadini (es. polizia municipale, illuminazione delle strade comunali).~~

~~La disciplina europea in materia di gestione dei rifiuti, contenuta principalmente all'interno della Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE e recepita dal nostro ordinamento nel D.lgs. n. 152/2006, prevede che gli Stati membri devono adottare idonei ed efficaci sistemi di raccolta differenziata nell'ottica del conseguimento dei seguenti obiettivi (art. 181 del d.lgs. 152/2006):~~

- ~~• entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti - quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici - nella misura in cui tali flussi di rifiuti siano simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;~~
- ~~• entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso.~~

~~In conformità al principio comunitario secondo cui "chi inquina paga", l'emendamento in oggetto è quindi volto a introdurre un sistema transitorio denominato TARI che sarà successivamente sostituito a seguito dell'adozione con Decreto del MATTM di specifici criteri per la definizione di un modello di tariffa avente natura corrispettiva (denominato TARIP), commisurata alla quantità di rifiuti conferiti e al servizio reso.~~

~~Le modifiche apportate all'art. 22, prevedono due distinti tributi al fine di separare la componente TRISE relativa ai rifiuti da quella concernente i servizi indivisibili.~~

~~L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

19.3

A.S. 1120
Emendamento
Art. 19

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso, denominata TARIP, i cui criteri e modalità di applicazione verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito un tributo, di seguito denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto europeo.

1-bis E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni."

Conseguentemente:

a) All'articolo 20:

- Prima del comma 1, inserire il seguente: "01. *Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.*";
- Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: "*Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";
- al comma 17 aggiungere infine le seguenti parole: "*e proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero*";
- *Sopprimere il comma 20;*
- *Sopprimere il comma 26;*
- Al comma 27, prima delle prole: "I comuni che hanno realizzato", inserire le seguenti: "*Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1,*";
- Al comma 27, aggiungere infine il seguente periodo: "*La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, e' determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.*";
- *Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:*
 - "27-bis. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) possono continuare ad applicarla, sino e non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio alla TARIP entro il termine del 30 giugno 2014.
 - 27-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con apposito provvedimento sarà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI";

b) All'art. 21:

19.4 %

- Prima del comma 1 inserire il seguente: "01. *Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.*";

c) All'art. 22:

- *Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

1-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- Al comma 3, sostituire le parole "*I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE*" con le seguenti: "*I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni*";

- *Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

"7. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

7-bis. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

- *Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo;*
- *Al comma 9 sostituire le parole "Il TRISE è applicato e riscosso dal comune" con le seguenti: "La TASI e la TARI sono applicate e riscosse dal comune";*

- *Al comma 10 sostituire le parole “del TRISE” con le seguenti: “della TARI” e sopprimere le parole “, fino al 31 dicembre 2014,” e “, alla data del 31 dicembre 2013,”;*
- *Al comma 14 sostituire le parole “del TRISE” con le seguenti: “della TARI e/o della TASI”;*
- *Al comma 20 sostituire le parole “il TRISE” con le seguenti: “la TARI e la TASI”.*

CALEO, VACCARI

Callo

19.4



Articolo 19

Apportare le seguenti modifiche

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti commi: *“1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso, denominata TARIP; i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.*

1.bis E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.”,

Conseguentemente all'art. 20 sono apportate le seguenti modifiche

a) prima del comma 1 inserire il seguente: *“01. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.”;*

b) al comma 10 sono aggiunte infine le seguenti parole: *“Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procederà all'aggiornamento del DPR 158/99.”;*

c) al comma 17 sono aggiunte infine le seguenti parole: *“e proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.”;*

d) i commi 20 e 26 sono soppressi.

e) al comma 27 premettere le seguenti parole: *“Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 19”*

f) al comma 27 è aggiunto infine il seguente periodo: *“La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, e' determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.”*

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti: *“27-bis. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino a non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio a TARIP entro il 30 giugno 2014*

La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2014, con decorrenza speciale per la disciplina da presentarsi, per i comuni che, al 31 dicembre 2014, non hanno ancora deliberato il passaggio a TARIP, entro il 30 giugno 2014.

19/5 ✓

Conseguentemente all'art. 21 prima del comma 1 inserire il seguente:

“01 Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili

Conseguentemente all'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: *“1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:*

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

1-bis. *Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro:*

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”;*

b) al comma 3 le parole *“I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE”* sono sostituite dalle parole *“I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni”*

c) il comma 7 è sostituito dai seguenti: *“7. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.*

7-bis. *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;*

d) al comma 8 sopprimere le parole *“Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino*

contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune”;

e) al comma 9 le parole “*Il TRISE è applicato e riscosso dal comune*” sono sostituite dalle parole “*La TASI e la TARI sono applicate e riscosse dal comune*”

f) al comma 10 le parole “*del TRISE*” sono sostituite dalle parole “*della TARP*” e le parole “*, fino al 31 dicembre 2014,*” e “*, alla data del 31 dicembre 2013,*” sono soppresse;

g) al comma 14 le parole “*del TRISE*” sono sostituite dalle parole “*della TARI e/o della TASP*”

h) al comma 20 dell’art. 22 le parole “*il TRISE*” sono sostituite dalle parole “*la TARI e la TASP*”.

BRUNI

[Handwritten signature]
19.5



3/5

AS 1120
Emendamento

All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso, denominata TARIP, i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

1.bis E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Di Biagio



DALLA ZUANNA



19.6

AS 1120
EMENDAMENTO

Art.19

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2- bis. Il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili è tenuto a rendere confrontabili, omogenee e integrabili le banche dati relative alla tassazione sugli immobili IMU e ICI, e a quelle già in possesso dell'ente, sulla raccolta dei rifiuti TARSU, TIA, TARES. A questo scopo è autorizzato il trasferimento di 200 milioni di euro nel 2014, al sistema dei Comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta all'evasione. "

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 34 aggiungere il seguente: "34-bis Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»."

Uras DE PETRIS

Uras

De Petris

19.7

AS.1120

Emendamento

Articolo 19

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 99, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'onere sostenuto per il TRISE è deducibile nell'esercizio di competenza."

SPOSETTI, VERDUCCI



19.8

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 19, è infine aggiunto il seguente comma:

2 bis)

~~3.~~ Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue:

Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Sen. Bisinella



19.9

EMENDAMENTO AS 1120

Art. 20

All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, dopo la parola "costi" aggiungere la parola "variabili";
- b) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: " Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti urbani";
- c) al comma 2 il primo periodo è sostituito con il seguente "La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani";
- d) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
- e) al comma 3 in fine aggiungere le parole "in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale";
- f) al comma 4, primo periodo sostituire le parole "i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori" con le parole "la quantità di rifiuti urbani prodotta e destinata allo smaltimento finale";
- g) il comma 5 è soppresso;
- h) al comma 6, primo periodo le parole "superfici dichiarate o" sono sostituite dalle parole "quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale";
- i) al comma 6 secondo periodo sostituire la parola "superficie" con la parola "quantità" e sopprimere dalle parole "pari" a "catastale" incluse;
- j) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: "pari" a: "catastale";
- k) al comma 6 secondo periodo sostituire le parole "23 marzo 1998, n.138" con le parole "27 aprile 1999, n.158";
- l) il comma 7 è soppresso;
- m) al comma 8 la parola "superficie" è sostituita con la parola "quantità" e la parola "calpestabile" con le parole "effettivamente prodotte o desumibili dalle quantità medie dei rifiuti indifferenziati prodotte a livello comunale";
- n) al comma 9 la parola "superficie" è sostituita con la parola "quantità";
- o) al comma 9 le parole "di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente" sono sostituite dalla parola "dei";
- p) al comma 11 le parole "tiene conto dei" sono sostituite dalla parola "applicano i" e in fine aggiungere le parole " in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6";
- q) al comma 12, al primo periodo sostituire le parole " prodotti per unità di superficie" con le parole "dedotti dai quantitativi medi prodotti a livello comunale";
- r) al comma 12, al secondo periodo sostituire la parola "superficie" con la parola "peso";
- s) il comma 16 è sostituito dal presente "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta si applica quanto disposto al comma 15.";
- t) al comma 21, primo periodo sopprimere le parole "con o senza autorizzazione";
- u) al comma 21, secondo periodo sostituire le parole "183 giorni" con le parole "60 giorni";

- v) al comma 22 alla parola "tariffaria" aggiungere le parole "di cui al precedente comma 21" e alla parola "annuale" aggiungere la parola "media";
- w) dopo il comma 22, inserire i seguenti:
 - "22-bis. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico per periodi superiori a 183 giorni i comuni applicano una TARI determinata in base alla tariffa annuale maggiorata almeno del 100 per cento.
 - 22-ter. "Il Comune puo' decidere di non applicare la maggiorazione di cui al comma 21bis nel caso in cui le attività svolte siano riconosciute di utilità sociale";
- aa) al comma 25, secondo periodo, le parole "alla superficie dei locali ed aree" sono sostituite dalle parole "quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale";
- bb) al comma 26 le parole "sono stabiliti" vengono sostituite dalle parole "sono aggiornati i" e dopo la parola "criteri" vengono aggiunte le parole "le modalità, e le tecnologie";
- cc) il comma 27 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Alghes

20.1

2/2

AS 1120
Emendamento

All'art. 20 sono apportate le seguenti modifiche

AL COMMA 1 PREMETTERE IL SEGUENTE:

~~Inserire un nuovo comma:~~

1. *Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili*

Al comma 10 sono aggiunte infine le seguenti parole: *“Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procederà all'aggiornamento del DPR 158/99”*

Il comma 20 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 17 sono aggiunte infine le seguenti parole: *“e proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero”*

Il comma 26 è abrogato

Al comma 27 sono aggiunte in principio le seguenti parole: *“Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 19”*

Al comma 27 aggiungere infine il seguente periodo:

“La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, e' determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.”

Aggiungere il seguente comma:

27-bis. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino a non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio a TARIP entro il 30 giugno 2014

~~Aggiungere il seguente comma:~~

~~27-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con Legge speciale verrà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI~~

Di Biagio

DALLA ZUANNA

20.2

A.S.1120

Emendamento

Art. 20

Al comma 1, sostituire le parole " o accessorie a locali tassabili" con le seguenti: " e quelle accessorie a locali o aree".

Conseguentemente:

- dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9 bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi allo stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale".
- al comma 17 alla fine aggiungere " e non domestiche".
- al comma 18 sostituire le parole "può prevedere" con "prevede"

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

Granaiola

20.3

EMENDAMENTO

Art. 20

Al comma 1, sopprimere la parola "condominiali" e le parole "che non siano detenute o occupate in via esclusiva".

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola: "500"

BERNABÒ BOCCA

Bernabò Bocca (PRC)

VILLARI

Villari (PRC)

Alano (RADICALI) *Fabiani* (RIFORMISTI)

Alfon (FLORIS)

Alar (RADICALI)

Andoni (CONTE)

Galbani

Carisi

RELAZIONE - Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRIESTE

L'emendamento è finalizzato ad escludere dalla tassazione alcune aree presenti all'interno di edifici, anche se strumentali ad attività produttive, che presentano caratteristiche del tutto simili alle aree condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (scale, ascensori, etc.).

20.4



10

A.S. 1120

Emendamento

Art. 20

Al comma 1, sopprimere la parola "condominiali" e le parole "che non siano detenute o occupate in via esclusiva".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Fabbi

20.5

EMENDAMENTO AS 1120

Articolo 20

All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto - alla fine - il seguente periodo:

“Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto”.

CERONI



20.6

EMENDAMENTO

ART. 20

Al primo comma, secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto - alla fine - il seguente periodo:

“Ai fini dell’applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell’obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter del presente decreto”.

Barfieri
Sen. Anna Bonfisco



Sen. Peroni

Sen. Miro

SEN. MANDELLI

20.7

EMENDAMENTO

ART. 20

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma."

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura dei comuni interessati,";

c) Al comma 9 dopo le parole "al cui smaltimento" aggiungere le seguenti "o avvio al recupero";

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.
- b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

20.9.17
167



- c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.
- d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

“12. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente “servizi indivisibili” di cui al comma 13 dell’ articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.”;

f) Al comma 13 dopo le parole “al cui smaltimento” aggiungere le seguenti “o avvio al recupero”;

g) Al comma 17, dopo le parole “riferibile alle utenze domestiche” aggiungere le seguenti “e non domestiche”;

h) Al comma 18 sostituire le parole “può prevedere” con le seguenti: “deve prevedere”;

i) Al comma 19, sopprimere le parole “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura”;

l) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente al relativo onere, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione lineare della Tabella C, di cui all’articolo 25, comma 2 della presente legge.



Sen. Anna Bonaiuto

Sen. Coroni

Sen. Nico

Sen. Emanuela

20.9

86

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RISTRUTTURAZIONE SISTEMA DI PRELIEVO TARI-

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i-seguenti:

"2-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli-uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei-centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma."

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti-parole: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura dei comuni interessati,";

c) Al comma 9 dopo le parole "al cui smaltimento" aggiungere le seguenti "o avvio al recupero";

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o in mancanza di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.
- b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).
- c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.
- d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata,

eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

“12. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente “servizi indivisibili” di cui al comma 13 dell’ articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.”;

f) Al comma 13 dopo le parole “al cui smaltimento” aggiungere le seguenti “o avvio al recupero”;

g) Al comma 17, dopo le parole “riferibile alle utenze domestiche” aggiungere le seguenti “e non domestiche”;


h) Al comma 18 sostituire le parole “può prevedere” con le seguenti: “deve prevedere”;

i) Al comma 19, sopprimere le parole “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura”;

l) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente al relativo onere, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione lineare della Tabella C, di cui all’articolo 25, comma 2 della presente legge.

CERONI



2010

AS 1120
EMENDAMENTO

ART. 20

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma."

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura dei comuni interessati,";

c) Al comma 9 dopo le parole "al cui smaltimento" aggiungere le seguenti "o avvio al recupero";

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.
- b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).
- c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di

utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

- d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

“12. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente “servizi indivisibili” di cui al comma 13 dell’ articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.”;

f) Al comma 13 dopo le parole “al cui smaltimento” aggiungere le seguenti “o avvio al recupero”;

g) Al comma 17, dopo le parole “riferibile alle utenze domestiche” aggiungere le seguenti “e non domestiche”;

h) Al comma 18 sostituire le parole “può prevedere” con le seguenti: “deve prevedere”;

i) Al comma 19, sopprimere le parole “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura”;

l) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni>>;

GIACOBBE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRU'

Giacobbe

20.11

AS 1120

Emendamento all'art. 20

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, la TARI è dovuta, in ogni caso, dal socio assegnatario occupante anche in caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi."

RUSSO



MOTIVAZIONE

La proposta in esame mira inoltre a semplificare gli adempimenti in tema di tributo comunale TARI, nel caso particolare in cui l'immobile sia posseduto a titolo di proprietà da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa. Com'è noto, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa sono assegnati in godimento ai soci e la proprietà rimane in capo alla società. In tal caso, gli effettivi detentori degli alloggi – destinatari dei servizi che costituiscono il presupposto del tributo – sono i soci ed i familiari della cooperativa: la modifica proposta tende quindi ad attribuire agli effettivi detentori degli alloggi gli obblighi ed oneri in materia di TARI. Si segnala infine che la disposizione ha effetti meramente procedurali e non abbisogna di copertura finanziaria.

20.12



Emendamento articolo 20, comma 4

All'articolo 20 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, la TARI è dovuta, in ogni caso, dal socio assegnatario occupante anche in caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi.



Sen. Anna Bonaiuto
Bonaiuto

Sen. Corvini

Sen. Mico

Sen. MANDRILLI

20.13

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 20

Al comma 6 dopo le parole “si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti” inserire le seguenti: “insieme a quelle relative a unità immobiliari dichiarate o accertate ai fini dei prelievi ICI e IMU”

Uras DE PETRIS

Uras DP

20.14

**AS 1120
EMENDAMENTO**

Art. 20

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7 bis. Nel quadro della legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014 per costituire a livello comunale, di concerto con l'Agenzia delle entrate, task force antievasione per l'accertamento e il recupero di tributi locali evasi."

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: "37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Uras DE PETRIS

Uras

De Petris

20.15

Atto Senato n. 1120

Disegno di legge

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"

EMENDAMENTO

ARTICOLO 20

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«In ogni caso, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con eccezione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.».

Marino, Lanzillotta, D'Onghia, Merloni

Relazione illustrativa

L'emendamento reintroduce una norma, prevista in passato dall'art. 195 del D. Lgs n. 152/2006, che rafforza il presupposto impositivo della TARI - ovvero l'applicabilità dell'imposta solo ai locali e alle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani - individuando a priori quali sono le superfici dove si presume siano prodotti in via prevalente e continuativa i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

La proposta emendativa consente di garantire una significativa semplificazione degli oneri, sia per i contribuenti che per i Comuni, evitare ingiustificate duplicazioni di imposta e assicurare l'uniformità di trattamento delle aree industriali sul territorio nazionale, ridimensionando il rischio di costosi contenziosi amministrativi e tributari.

Occorre infatti considerare che la TARI si applica in base alla idoneità dei locali e delle aree scoperte a produrre rifiuti urbani, come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione e come precisato nella Relazione illustrativa all'art. 20 del DDL.

In conformità a tale regola - e coerentemente con il principio europeo "chi inquina paga" - l'art. 20, comma 9 esclude dalla TARI le aree dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali avviati dalle imprese, autonomamente, allo smaltimento/riciclaggio tramite soggetti terzi. Al riguardo, come anticipato, l'emendamento proposto è volto a semplificare l'applicazione della disciplina, individuando a priori le aree dove è presumibile che siano prodotti in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

A titolo esemplificativo, i residui provenienti da lavorazioni industriali sono sempre qualificati come rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, perché il produttore è obbligato dalla normativa ambientale a rispettare la disciplina di smaltimento e di recupero tramite soggetti autorizzati, diversi dal servizio comunale di raccolta che non sarebbe in grado di smaltire autonomamente tali rifiuti.

20.16

1/2 20

La Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, che stabilisce i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che i Comuni sono tenuti a seguire, prevede che i rifiuti speciali possano essere smaltiti presso il servizio pubblico solo a fronte di un rapporto contrattuale che definisca, tra l'altro, il costo del servizio.

In attuazione di tale principio, il D. Lgs. n. 152/2006 aveva previsto l'esclusione dall'assimilazione ai fini TIA per alcuni rifiuti speciali prodotti da attività economiche (es. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, ed esclusi unicamente i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ex art. 195, comma 2, lettera a).

Tuttavia, tale previsione è stata inspiegabilmente abrogata con l'introduzione della Tares (a opera dell'art. 14, co. 46 del DL n. 201/2011), che ha peraltro confermato i principi su cui la previsione stessa si basava. Infatti anche la Tares, come la TARI, è dovuta per le attività economiche solo su locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Pertanto, l'emendamento proposto reintroduce la previsione originaria.

Infine, la proposta emendativa è in linea con l'obiettivo programmatico previsto per la TARI dall'art. 20, co. 26 del DDL, che è di giungere in futuro a un tributo comunale sui rifiuti (TARIP) basato su un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti urbani prodotti, conferiti effettivamente al servizio pubblico.

L'emendamento non produce effetti finanziari, in quanto rappresenta l'esplicitazione in via normativa di un principio già dettato dal precedente comma 10 dell'art. 14 della disciplina Tares ai sensi del quale, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, "non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

20.181

zh

20

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 20

All'articolo 20, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con eccezione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.»

TOMASELLI, LAI

Tomaselli

20.17

Emendamento articolo 20

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: "9-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto altresì di quella parte di essa dove si formano, in via prevalente, rifiuti speciali assimilabili in quantità superiori ai limiti quantitativi di assimilazione previsti dai regolamenti comunali che il produttore deve provvedere allo smaltimento o al recupero a proprie spese nonché rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che il produttore avvia al recupero a proprie spese. In entrambe i casi i relativi produttori devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";
- b) al comma 18 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "f) locali, diversi dalle abitazioni, in cui il titolare abbia cessato temporaneamente o definitivamente l'attività";
- c) il comma 20 è soppresso.



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. ...

Sen. Coroni

Sen. Nico

Sen. Marselli

20.18

Emendamento all'art. 20

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: "9-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto altresì di quella parte di essa dove si formano, in via prevalente, rifiuti speciali assimilabili in quantità superiori ai limiti quantitativi di assimilazione previsti dai regolamenti comunali che il produttore deve provvedere allo smaltimento o al recupero a proprie spese nonché rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che il produttore avvia al recupero a proprie spese. In entrambe i casi i relativi produttori devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";
- b) al comma 18 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e-bis) locali, diversi dalle abitazioni, in cui il titolare abbia cessato temporaneamente o definitivamente l'attività";
- c) il comma 20 è soppresso.

RUSSO



MOTIVAZIONE

20.19

Con le modifiche apportate all'articolo 20 disciplinante la nuova tassa che deve assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) si vuole precisare che il tributo non è dovuto per la produzione di rifiuti speciali assimilabili o assimilati agli urbani che il produttore avvia allo smaltimento o al recupero a proprie spese.

Spesso infatti le nostre imprese cooperative agroalimentare hanno superfici in cui producono rifiuti speciali che per qualità sono assimilabili agli urbani ma che, tuttavia, essendo prodotti in quantità elevate non possono ottenere, sulla base dei regolamenti comunali, il riconoscimento di rifiuto assimilato all'urbano e, pertanto, l'impresa deve provvedere allo smaltimento a proprie spese e cure senza l'ausilio del servizio che gestisce i rifiuti urbani. In queste circostanze è necessario prevedere che le aree di produzione non siano considerate utili al fine di determinare l'importo del tributo.

Allo stesso modo anche l'impresa che produce rifiuti assimilati all'urbano ma che avvia al recupero a proprie spese (ad esempio carta che viene destinata al recupero e non viene ritirata dal servizio pubblico di raccolta) non dovrebbe essere tassata. Tale principio è già previsto dal comma 20. Tuttavia la attuale formulazione del comma 20 desta qualche perplessità su come possa essere concretamente attuato e, pertanto, si propone di prevedere l'esclusione dal computo delle superfici destinate a tassazione nelle quali i rifiuti assimilati prodotti siano avviati al recupero a cure e spese del produttore.

Infine si ritiene che i regolamenti comunali possano prevedere riduzioni tariffarie o esenzioni qualora la produzione di rifiuti venga meno per il fatto che l'impresa ha cessato temporaneamente o definitivamente la propria attività. Soprattutto in questo momento storico stiamo assistendo a situazioni in cui, causa la crisi, aziende che fermano la loro attività per periodi considerevoli (e quindi non producono rifiuti) sono comunque colpite dalla relativa tassazione.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 500 mq per ciascuna unità abitativa con un unico nucleo familiare.”.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

RANUCCI, SANGALLI

Ranucci

Lo. 20

Emendamento

Art. 20

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le unità immobiliari strumentali alle attività produttive, nonché i magazzini, non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 500 mq. Le unità immobiliari destinate ad attività turistico ricettive non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 1.500 mq”.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

RANUCCI, SANGALLI

Ranucci

20.21

80

A.S. 1120

Emendamento

Art. 20

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I Comuni dovranno tenere conto, nell'applicazione della TARI, per le attività turistico ricettive anche della stagionalità e dei periodi di inattività, nonché prevedere, a favore delle stesse, agevolazioni per la raccolta differenziata".

RANUCCI, SANGALLI

Ranucci

20.22

81

Atto Senato n. 1120

Disegno di legge

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”

EMENDAMENTO

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procede all'aggiornamento del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;
- b) al comma 27 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione»;
- c) dopo il comma-27, sono aggiunti i seguenti commi:

«27-bis. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino al 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio alla TARI entro il 31 giugno 2014;

27-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento normativo verrà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI.».

Marino, Lanzillotta, D'Onghia, Merloni

Parso

Lanzillotta

Merloni

20.23

Relazione illustrativa

La modifica proposta alla lettera a) è finalizzata a prevedere una revisione del DPR n. 158/1999 recante le norme relative all'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Tale regolamento, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nello schema di regolamento TARES di marzo 2013, deve essere utilizzato come riferimento anche ai fini della determinazione del nuovo sistema di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

Come noto, il provvedimento normativo in questione prevede dei limiti minimi e massimi dei coefficienti "potenziali" applicabili dai singoli Comuni ai fini della determinazione della tariffa rifiuti dovuta. Si ritiene opportuna una revisione del predetto regolamento che tenga conto della realtà attuale, nonché l'introduzione di limiti alla discrezionalità dei Comuni nella determinazione della tariffa rifiuti, così da evitare significative divergenze di trattamento fiscale sul territorio nazionale.

La modifica prevista dalla lettera b) è resa necessaria ai fini del coordinamento con la precedente disciplina della TIA 2, che definiva la tariffa rifiuti come entrata di spettanza delle Autorità di

~~Ambito, individuate in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Tale indirizzo è stato successivamente confermato, con esplicito riferimento al servizio pubblico per i rifiuti urbani, dall'art. 34, comma 23, del DL n. 179/2012. Alcune Regioni, per ragioni di economia di scala, derivanti dalla gestione unitaria del servizio di gestione rifiuti per piccoli comuni, hanno istituito le ATO, attribuendo loro poteri di gestione del servizio e della riscossione della relativa tariffa.~~

~~L'emendamento è pertanto volto a tener conto di queste realtà in cui l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti avviene a livello sovra comunale.~~

~~Infine, le modifiche proposte alla lettera c) sono volte a:~~

- ~~• salvaguardare le realtà locali in cui è stata applicata una tariffazione commisurata alla quantità di rifiuti conferiti;~~
- ~~• introdurre la possibilità per i gestori di riscuotere direttamente dai cittadini gli importi della TARI, procedendo a incamerare le somme loro contrattualmente dovute e versare alle casse comunali quelle di competenza. Inoltre, questa soluzione potrebbe mitigare gli effetti dell'ormai drammatico fenomeno del ritardo dei pagamenti delle PA.~~

~~Le misure non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

A.S. 1120

Emendamento

Art. 20

Al comma 11, dopo le parole, "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", aggiungere le seguenti: "nonché di quanto indicato all'art. 68, lettera c), secondo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ORRU', TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Orri

20.24

EMENDAMENTO

Art. 20

Al comma 11, dopo le parole, "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", aggiungere le seguenti:

"nonché di quanto indicato all'art. 68, lettera c), secondo comma, del Decreto-Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo".

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola: "500"

20.25

BERNABÒ BOCCA

Bernabò

Carli (Carli)

VILLARI

Villari

Carli (Carli)

RELAZIONE


Occorre dare adeguato rilievo al principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti debbano essere tassate con il medesimo criterio. Sulla base del principio "chi inquina paga", l'emendamento è finalizzato a rendere applicabili ai locali adibiti ad esercizio alberghiero le tariffe relative alle utenze domestiche, in considerazione dell'assimilabilità nella produzione di rifiuti tra struttura alberghiera e struttura abitativa.



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 20

Al comma 12 aggiungere in fine le seguenti parole "purché i contribuenti si trovino al di sopra di una prefissata soglia di reddito equivalente ISEE"

Uras DE PETRIS 


20.26

Emendamento AS 1120

All'articolo 20, comma 12, aggiungere alla fine del comma 12 il seguente periodo:

“Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato dPR 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 %. Il Comune valuta autonomamente la possibilità di applicare o meno i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.”

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

20.27

A.S. 1120


Emendamento

Art.20

Alla fine del comma 12, aggiungere il seguente periodo:

“Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato DPR N. 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 %. Il Comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.”

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 20

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. I comuni che sono in corso di adeguamento dell'appalto rifiuti, calcolano la TARI per l'annualità 2014 commisurando il costo all'appalto in essere."

URAS DE PETRIS

Unes



20.29

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 20

Sostituire il comma 17 con il seguente:

"17. Al fine di incentivare la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nei comuni in cui tale raccolta è superiore al 70% la Tari è dovuta in misura massima del 20 per cento della tariffa, in alternativa il contribuente potrà utilizzare l'importo pagato ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR senza alcuna franchigia."

Gras *De Petris*

20.30

A.S. 1120

Emendamento

Art. 20

Al comma 17 sopprimere le seguenti parole: "riferibile alle utenze domestiche".


Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

COLLINA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'



EMENDAMENTO

Art. 20

Al comma 17 sopprimere le seguenti parole:

"riferibile alle utenze domestiche".

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola:

"500"

BERNABÒ BOCCA

Bondi
BONDI

Feltri (PRELINO)
Enfi (PICCOLI)

VILLARI

[Signature]

[Signature] (CARRIDI)

[Signature] (MANDELLI)

[Signature] (CARRIDI)

[Signature] (CARRIDI)

[Signature] (FLORIS)

[Signature] (CARRIDI)

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a ricomprendere anche le utenze non domestiche, tra cui gli immobili destinati ad attività turistico ricettiva, nelle riduzioni previste per la raccolta differenziata.

20.32



A.S. 1120

Emendamento

Art. 20

Al comma 18, sostituire le parole: “può prevedere”, con le seguenti: “deve prevedere”.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Fabbi

20.33

EMENDAMENTO

Art. 20

Al comma 18, sostituire le parole: "può prevedere", con le seguenti: "deve prevedere".

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola: "500"

BERNABÒ BOCCA

[Handwritten signatures and names]

(MARELLI)
 (GONTE)
 (FLORIS)
 (CARLI)
 (MARELLI)
 (MARELLI)
 (MARELLI)
 (MARELLI)

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad eliminare la discrezionalità dei comuni nell'applicare riduzioni tariffarie nel caso di ricorso delle condizioni previste dalla normativa in oggetto.

20.34



A.S. 1120

Emendamento

Art. 20

Al comma 18, lettera c), dopo le parole, "ma ricorrente", aggiungere le seguenti: "o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico ricettiva tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ORRU', TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Orri

20.35

EMENDAMENTO

Art. 20

Al comma 18, lettera c), dopo le parole, "ma ricorrente", aggiungere le seguenti:

"o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico ricettiva tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno."

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola: "500"

BERNABÒ BOCCA

VILLARI

PELINO (Pelino)

Dean (DANDELLI)

Dei (DEI)

(G. P. ...)

crifini (PICCOLI)

(MILANO)

Indre (INDRE)

Carisi (CARISI)

20.36

RELAZIONE

L'emendamento ha la finalità di estendere le riduzioni per gli usi stagionali agli usi discontinui delle attività alberghiere, tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno.



11

A.S. 1120

Emendamento all'art.20

Al comma 18, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché destinati all'agriturismo”.

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano De Petris'.

20.37

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 20, comma 18, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

MARINELLO *ll*

MANCUSO *M*

SOMA *S*

GUARDANI *G*

20.38



dh

A.S. 1120
Emendamento
Art. 20

Al comma 18, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

RUTA

Ruta

20.39

A.S. 1120

Emendamento

Art. 20

Al comma 18, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f):“immobili destinati ad attività turistico ricettive, proporzionalmente all’effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali”.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti: << 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Fabbi

20.40

EMENDAMENTO

Art. 20

Al comma 18, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f): "immobili destinati ad attività turistico ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali".

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola: "500"

20.41

BERNABÒ BOCCA

VILLARI

B. m. B. *Carlini (PICCOLI)*
Carlini (PICCOLI)

Carlini (PICCOLI)

Carlini (PICCOLI)

Carlini (PICCOLI)

Carlini (PICCOLI)

Carlini (PICCOLI)

Carlini (PICCOLI)

Carlini (PICCOLI)

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere l'applicazione di una riduzione tariffaria proporzionale ai mesi di apertura nel corso dell'anno e al tasso di occupazione dell'attività alberghiera, fattore che rileva anche in relazione alle aziende non stagionali.



AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO-


ART. 20


Al comma 18, dopo le parole "e) fabbricati rurali ad uso abitativo" aggiungere le seguenti: "f) abitazioni occupate da famiglie con 3 o più figli a carico di età non superiore a 26 anni."

DALLA ZUANNA 

OLIVERO 

MARAN 

D'ONGHIA 

MARINO 

LANZILLOTTA 

20.42

A.S. 1120

Emendamento

Art. 20

Al comma 18, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: << e-bis) fabbricati con vincolo storico e artistico come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 >>

RANUCCI, SANGALLI

Ranucci

20.43

EMENDAMENTO

ART. 20

Al comma 19, dopo le parole " da a) ad e) del comma 18" aggiungere le seguenti:

", in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare."

del (Diac)



20.44

39

EMENDAMENTI AS.1120

Art.20

"Al comma 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sopprimere il secondo periodo

b) Al terzo periodo, sostituire le seguenti parole: "fiscalità generale del Comune stesso" con le seguenti: "fiscalità in entrata derivante dagli introiti netti a seguito della valorizzazione delle frazioni differenziate"

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Lezzi

20.45

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 20, al comma 19, aggiungere infine il seguente periodo:

Con il medesimo regolamento, il Comune definisce altresì sistemi premiali ed incentivanti per i cittadini ed i condomini al fine di implementare la raccolta differenziata

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



20.46

EMENDAMENTI AS.1120

Art.20

Al comma 20, sostituire la parola "recupero" con la seguente: "riciclaggio di cui all'art.183, comma 1, lett.u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Bulgarelli

20.47

EMENDAMENTI AS.1120

Art.20

Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: "previa certificazione rilasciata dai soggetti preposti al recupero e al riciclaggio."

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BERTOROTTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Molinar' or similar, written in a cursive style.

20.48

Emendamento AS 1120

All'articolo 20, comma 20, aggiungere il seguente periodo:

Le modalità di applicazione di tale riduzione sono stabilite dal regolamento comunale della Tari

Sen. Comaroli
Sen. Bitonci

20. 49

A.S. 1120
Emendamento
Art. 20

Al comma 22, sopprimere le seguenti parole: "maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento".

VACCARI, CALEO

Vaccari

20.50

A.S. 1120

Emendamento

Art.20

Al comma 25, aggiungere alla fine le seguenti parole:

“o della tariffa avente natura corrispettiva di cui ai commi 26 e 27.”

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

20.51

Dopo il comma 25 inserire i seguenti:

25-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25-quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25-quinquies. le disposizioni dei commi 25-bis, 25-ter e 25-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

ZANONI, MARINO MAURO MARIA, BROGLIA

Zanoni

Articolo 20

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti :

25 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme rimosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25 – quinquies. le disposizioni dei commi 25-bis, 25-ter e 25-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.


Sen. Calderoli

Sen. Bellot

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



20.53

Art. 20.

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti :

25-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all' articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all' attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente.

25-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all' effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all' anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25-quinquies. Le disposizioni dei commi 25-bis, 25-ter e 25-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto

delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

20.54

Il comma 25 dell' articolo 20 del disegno di legge di stabilità (atto Senato n. 1120) dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. L' articolo 22, comma 7 prevede che il tributo comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 448, è versato secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, la percentuale deliberata da ciascuna provincia all' importo del tributo comunale. Inoltre, che dato che i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova TARI, e del collegato tributo ambientale, essi dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici. In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato. Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta - in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata. Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività che il loro ruolo di agenti contabili nella riscossione del tributo ambientale.

EMENDAMENTI AS.1120

Art.20

Al comma 26, sostituire la parola "o" con la seguente: "e".

MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI,

Mangili

20.55

EMENDAMENTI AS.1120

Art.20

Al comma 26, dopo le parole "conferiti al servizio pubblico o" aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2014, "

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI



20.56

ART. 20

Dopo il comma 27 ~~dell'art. 20~~, inserire i seguenti commi:

24 bis

24 In deroga al comma 2 articolo 19 della presente legge, la disciplina per l'applicazione della TARI, compresa la determinazione e modulazione della tariffa, sono attribuite, una volta individuato dalle regioni e costituito, al soggetto titolare - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come novellato dall'art. 1, comma 1-quinquiesse, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 - delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more della individuazione e costituzione, da parte delle regioni, del soggetto titolare delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, le regioni medesime, in via temporanea, disciplinano l'applicazione della TARI e svolgono le funzioni di determinazione e modulazione della tariffa previste dalla presente legge.

24 ter

24 La tariffa della TARI costituisce componente del piano economico e finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27 quater

27 Il soggetto titolare - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come novellato dall'art. 1, comma 1-quinquiesse, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 - delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una volta individuato dalle regioni e costituito, svolge le funzioni previste al comma 27 dell'articolo 20 della presente legge, individuando i sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, i territori dei comuni dove realizzare la suddetta misurazione puntuale e i casi di applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, con sua applicazione e riscossione da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Nelle more della individuazione e costituzione, da parte delle regioni, del soggetto titolare delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, le regioni medesime, in via temporanea, svolgono le predette funzioni previste al comma 27 dell'articolo 20 della presente legge.

20.57



Sen. Anna Bonaiuto
SEN BONDÌ
SEN MILLO
SEN DIAMBELLI
SEN REPETTI

72



AS 1120

ART. 20

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

20.58

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 20

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente comma

"27 bis. A decorrere dal 30 giugno 2016 la Tari è corrisposta esclusivamente in base a tariffa commisurata, ai sensi del comma 26, alla quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico. I comuni che non realizzano, entro il predetto termine, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti rispondono in proprio, per l'intero importo, dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nei confronti del soggetto affidatario.

Sen. Luigi MARINO

LANZILLOTTA

D'ONGHIA

MERLONI

20.59

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 20

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente comma

"27 bis. A decorrere dal 30 giugno 2016 la Tari è corrisposta esclusivamente in base a tariffa commisurata, ai sensi del comma 26, alla quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico. I comuni che non realizzano, entro il predetto termine, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti rispondono in proprio, per l'intero importo, dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nei confronti del soggetto affidatario.

Sen. Luigi MARINO

LANZILLOTTA

D'ONGHIA

MERLONI

20.60

A.S. 1120
Emendamento
Art. 21

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Articolo 21
(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata «IMU».

6. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

7. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.”

CALEO, VACCARI

Calio

21.1

A.S. 1120


EMENDAMENTO

ART. 21

All'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di immobili e di aree fabbricabili»;
- b) il comma 2 è soppresso;
- c) al comma 4, sono sopprese le parole «e delle aree»;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori e detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.».

TOMASELLI, LAI



21.2

Emendamento articolo 21, comma 1

All'articolo 21, comma 1, dopo le parole "a qualsiasi uso adibiti" inserire le seguenti: "eccetto quelle adibite ad uso agricolo ad opera di imprenditori agricoli professionali".

Sen. Anna Bonfrisco
[Handwritten signature]

Sen. CERONI
Sen. PICO
Sen. MASCOLI



21.3

AS 1120

Emendamento all'art. 21

Al comma 1, dopo le parole "a qualsiasi uso adibiti" inserire le seguenti: "eccetto quelle adibite ad uso agricolo ad opera di imprenditori agricoli professionali".

RUSSO



MOTIVAZIONE

L'emendamento vuole escludere dalla tassazione quelle aree che sebbene siano dichiarate fabbricabili sono destinate all'agricoltura e vengono condotte da imprenditori agricoli professionali.

21.4

EMENDAMENTO

ART. 21

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

", ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale."

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi di euro dal 2014.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.


4. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."

BERNINI

Bernini

ROSSI M. Rosaria

Rosaria




Emendamento

Art. 21

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

“Restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.”.

Conseguentemente, all’articolo 9, comma 13, sostituire le parole: “100 milioni” con le seguenti: “95 milioni”.

RUVOLO




21.6

Motivazioni

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Come risulta dalla relazione tecnica governativa i terreni agricoli risultano esclusi dal presupposto impositivo della TASI. Peraltro, diversamente dall'imposta municipale propria, nella disciplina della TASI, non vengono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, considera, infatti, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. La TASI, nella sua attuale formulazione, verrebbe a colpire le aree edificabili anche se oggetto di esercizio di attività agricola da parte di soggetti qualificati quali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. E' pertanto necessario prevedere che il presupposto impositivo della TASI non comprenda le aree edificabili su cui persiste l'utilizzazione agricola da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.



21.7

A.S. 1220
Emendamento
Art. 21

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "Ai fini dell'applicazione della TASI, sono considerati non edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali" .

VACCARI, CALEO



21.8

AS1120

EMENDAMENTO

Art. 21

All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "sono escluse dalla TASI" inserire le seguenti: " , l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,"

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 30 inserire il seguente:

"30-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1,5 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi."

all'articolo 11, dopo il comma 21 inserire i seguenti:

"21-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 2 miliardi di euro.

21-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale."

21.9



Bonfisco
Sen. Anna Bonfisco
SEN. BONA
SEN. DI LO
SEN. MANDELLI
SEN. REPETI



AS 1120

ART. 21

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti *parole*:

«nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: «500 milioni».

SEN. BERGER *Berger*

SEN. ZELLER *Zeller*

SEN. PALERMO *Palermo*

SEN. PANIZZA *Panizza*

21. 10

A.S. 1120

Emendamento

Art. 21

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis: "Sono altresì esclusi dalla Tasi i rifugi montani e gli immobili destinati ad attività turistico ricettive che, in considerazione delle caratteristiche costruttive e dei relativi servizi offerti, nonché per la collocazione geografica, non possono usufruire dei servizi indivisibili dei comuni".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ORRU', TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Orru'

21.11

EMENDAMENTO (AS 1120)

All'articolo 21, al comma 3, dopo le parole di "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti " , ad esclusione dei possessori o detentori con un ISEE inferiori a 25.000 euro"

Mineo 

21.12

A.S. 1120
Emendamento
Art. 21

Al comma 5, dopo le parole: "detenute o occupate in via esclusiva" aggiungere le seguenti: "nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 6.000;
2015: - 6.000;
2016: - 6.000.

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, SONEGO



21.13

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO

ART.21

Al comma 5, dopo le parole "detenute o occupate in via esclusiva" aggiungere le seguenti parole

“, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile"».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.14



Sen. Anna Bonfrisco

Sen. CRONCI

Sen. NICO

Sen. MANDELLI

lo

21.15

EMENDAMENTO



AS 1120

Art.21

Al comma 5, dopo le parole "*detenute o occupate in via esclusiva*", aggiungere le seguenti:

" , nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile".

Conseguentemente alla tabella A; allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

NOTA - Gli artt. 19-22 del DdL di Stabilità 2014 istituiscono, a decorrere dal 2014, un nuovo tributo sui servizi comunali "*TRISE*" (costituita da **TARI** sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e da **TASI** sui servizi indivisibili dei Comuni) in sostituzione della Tassa (o la tariffa) per lo smaltimento dei rifiuti urbani (già **TARES** o **TIA**) e, per l'abitazione principale non di lusso, dell'**IMU**. La **TISE** si applica con aliquota base dell'1 per mille sul valore catastale degli immobili (aree e fabbricati, compreso il "*magazzino*" delle imprese edili) determinato con le stesse modalità vigenti ai fini **IMU**. I Comuni possono variare tale aliquota. Le due componenti, quindi, si applicano con presupposti impositivi diversi. Infatti, mentre la **TARI** è legata alla capacità del locale di produrre rifiuti, la **TASI** colpisce il mero possesso, e la detenzione, dell'immobile, a prescindere dal suo utilizzo effettivo. **Ne consegue che anche il "magazzino" delle imprese edili sconta l'applicazione della TASI, subendo così un prelievo decisamente improprio. L'introduzione della TASI comporta, quindi, effetti deleteri su tutti i "beni merce" delle imprese edili, sui quali, dopo l'esclusione dalla tassazione **IMU** (art.2, del D.L. 102/2013), viene sostanzialmente reintrodotta un'imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l'altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l'1 per mille e l'11,6 per mille. Per quanto attiene alle aree, poi, la **TASI** si aggiunge all'**IMU** con aliquota minima dell'1 per mille, con un'evidente duplicazione d'imposta. È pertanto evidente la necessità di riconoscere espressamente l'esclusione dalla **TASI** per tutti gli immobili facenti parte del cd. "*magazzino*" delle imprese edili, ovvero sia fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita ed aree edificabili. Complessivamente l'esclusione dalla **TASI** per tutti gli immobili facenti parte del cd. "*magazzino*" delle imprese edili si stima generi minori entrate pari a circa 6 milioni di euro.**

(G. BILINO)
230
(ROSSI M.R. FLORES)

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO

Art. 21

«All'art.21, comma 5, dopo le parole "detenute o occupate in via esclusiva" aggiungere le seguenti parole "**, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile**».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

CERONI



21.16

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)



EMENDAMENTO

Articolo 21

Al comma 5, dopo le parole "detenute o occupate in via esclusiva" aggiungere le seguenti parole "**, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile**".

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

LANZILLOTTA, MARINO



21.17

RELAZIONE

Gli artt.19-22 del DdL di Stabilità 2014 istituiscono, a decorrere dal 2014, un nuovo tributo sui servizi comunali "TRISE", in sostituzione della Tassa (o la tariffa) per lo smaltimento dei rifiuti urbani (già TARES o TIA) e, per l'abitazione principale non di lusso, dell'IMU.

La nuova imposta si articola in **2 componenti**:

1. la **TARI** sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, a carico del possessore/detentore di immobili (locale a o area scoperta a qualsiasi uso adibiti) idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati. La tariffa è commisurata alla superficie calpestabile dell'unità immobiliare, già assoggettata all'attuale TARES (o TIA), con aliquota che verrà definita dal Comune con proprio regolamento;
2. la **TASI** sui servizi indivisibili dei Comuni, a carico del proprietario e, *pro quota*, dell'eventuale occupante dell'immobile (per una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento). Tale componente si applica con aliquota base dell'1 per mille sul valore catastale degli immobili (aree e fabbricati, compreso il "magazzino" delle imprese edili), determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU.

I Comuni possono variare tale aliquota:

- in diminuzione, sino ad azzerarla,
- in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi l'11,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI).

Solo per l'abitazione principale non di lusso, e limitatamente al 2014, l'aliquota TASI non può superare il 2,5 per mille del "valore catastale" della stessa, calcolato con gli stessi criteri IMU (rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di 160).

Le due componenti, quindi, si applicano con presupposti impositivi diversi.

Infatti, mentre la TARI è legata alla capacità del locale di produrre rifiuti, la TASI colpisce il mero possesso, o la detenzione, dell'immobile, a prescindere dal suo utilizzo effettivo.

Ne consegue che anche il "magazzino" delle imprese edili sconta l'applicazione della TASI, subendo così un prelievo decisamente improprio.

Difatti, se da un lato i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita, e non ancora ceduti né locati, non essendo utilizzati, non fruiscono di alcun servizio comunale, dall'altro le aree destinate all'utilizzo edificatorio già contribuiscono al finanziamento dei servizi comunali, attraverso gli oneri urbanistici e/o la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

L'introduzione della TASI comporta, quindi, effetti deleteri su tutti i "beni merce" delle imprese edili, sui quali, dopo l'esclusione dalla tassazione IMU (art.2, del D.L. 102/2013), viene sostanzialmente reintrodotta un'imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l'altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l'1 per mille e l'11,6 per mille.

Per quanto attiene alle aree, poi, la TASI si aggiunge all'IMU con aliquota minima dell'1 per mille, con un'evidente duplicazione d'imposta.

A scopo esemplificativo, si propongono alcune tavole di raffronto a dimostrazione dell'incremento impositivo sui "magazzini" delle imprese edili (aree e fabbricati destinati alla vendita) generato dall'introduzione del nuovo tributo. In particolare, negli esempi proposti, si evidenziano le modifiche alla tassazione, tra il 2013 ed il 2014, di un'abitazione e di un'area edificabile, facenti parte dei "beni merce" (cd. "Rimanenze").

21.17

IMMOBILIARE - IMMOBILIARE
 Comune: Roma - Centro
 Categoria catastale: A/2
 Superficie: 60 mq
 Rendita catastale: 250 euro
 Valore catastale: 140.000 euro

IMMOBILIARE - IMMOBILIARE
 Comune: Roma - Periferia
 Superficie: 1200 mq
 Valore venale: 800.000 euro

ABITAZIONE		2013	2014
IMU (10,4%)		-	-
TARES		-	-
Magg.ne TARES (30,00%)		-	-
TARI		-	-
TASI (0,7% + 0,16%)		-	€ 140 - € 1.656
TOTALE		€ 0	€ 140 - € 1.656

(*) Per il 2013 è stata versata solo la prima rata dell'IMU per un importo pari a € 787

AREA EDIFICABILE		2013	2014
IMU (10,4%)		€ 8.480	€ 8.480
TARES		-	-
Magg.ne TARES (30,00%)		-	-
TARI		-	-
TASI (0,7%)		-	€ 800
TOTALE		€ 8.480	€ 9.280

È pertanto evidente la necessità di riconoscere espressamente l'esclusione dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte del cd. "magazzino" delle imprese edili, ovverosia fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita ed aree edificabili.

EFFETTI SUL GETTITO

L'esclusione dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte del cd. "magazzino" delle imprese edili si stima abbia un impatto sul gettito erariale così distribuito:

- fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati:** per questi si è tenuto conto dei dati forniti dalla Relazione Tecnica di accompagnamento all'art.2 del D.L. 102/2013, che ha escluso dall'imposizione IMU i fabbricati costruiti per la vendita. In particolare, la Relazione ha individuato l'incidenza sul gettito complessivo IMU dei fabbricati "beni merce" per le imprese di costruzioni (sia nuovi che oggetto di incisivo recupero), pari a 0,16%. Applicando la stessa percentuale al gettito complessivo TASI riferito a tutti i fabbricati (stimato in 3.641 milioni di euro dalla Relazione tecnica di accompagnamento al DdL di Stabilità 2014, applicando l'aliquota base dell'1 per mille), si stima che **il gettito TASI riferito ai fabbricati "magazzino" delle imprese di costruzioni sia a pari a 5,8 milioni di euro;**
- aree edificabili:** per queste si è tenuto conto dei dati forniti dalla Relazione Tecnica di accompagnamento agli artt. 19-24 del DdL Stabilità 2014, che introducono il TRISE. In particolare, si stima in 123 milioni di euro il gettito complessivo TASI riferibile a tutte le aree edificabili. Applicando, quindi, la stessa percentuale che indica l'incidenza sul gettito complessivo

IMU dei fabbricati "beni merce" per le imprese di costruzioni, pari a 0,16%, ne deriva un effetto sul gettito riferito alle aree edificabili "magazzino" delle imprese di costruzioni sia a pari a circa 0,2 milioni di euro (196.800 euro).

Complessivamente, quindi, l'esclusione dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte del cd. "magazzino" delle imprese edili si stima generi minori entrate pari a circa 6 milioni di euro.

21.17

4/4

11

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 21

All'art.21, comma 5, dopo le parole "detenute o occupate in via esclusiva" aggiungere le seguenti parole " , nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile".

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

Crosio
Comaroli

21.18

EFFETTI SUL GETTITO

L'esclusione dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte del cd. "magazzino" delle imprese edili si stima abbia un impatto sul gettito erariale così distribuito:

1. **fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati:** per questi si è tenuto conto dei dati forniti dalla Relazione Tecnica di accompagnamento all'art.2 del D.L. 102/2013, che ha escluso dall'imposizione IMU i fabbricati costruiti per la vendita. In particolare, la Relazione ha individuato l'incidenza sul gettito complessivo IMU dei fabbricati "beni merce" per le imprese di costruzioni (sia nuovi che oggetto di incisivo recupero), pari a 0,16%.

Applicando la stessa percentuale al gettito complessivo TASI riferito a tutti i fabbricati (stimato in 3.641 milioni di euro dalla Relazione tecnica di accompagnamento al DdL di Stabilità 2014, applicando l'aliquota base dell'1 per mille), si stima che **il gettito TASI riferito ai fabbricati "magazzino" delle imprese di costruzioni sia a pari a 5,8 milioni di euro;**

2. **aree edificabili:** per queste si è tenuto conto dei dati forniti dalla Relazione Tecnica di accompagnamento agli artt. 19-24 del DdL Stabilità 2014, che introducono il TRISE. In particolare, si stima in 123 milioni di euro il gettito complessivo TASI riferibile a tutte le aree edificabili.

Applicando, quindi, la stessa percentuale che indica l'incidenza sul gettito complessivo IMU dei fabbricati "beni merce" per le imprese di costruzioni, pari a 0,16%, ne deriva un effetto sul gettito **riferito alle aree edificabili "magazzino" delle imprese di costruzioni sia a pari a circa 0,2 milioni di euro (196.800 euro).**

Complessivamente, quindi, l'esclusione dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte del cd. "magazzino" delle imprese edili si stima generi **minori entrate pari a circa 6 milioni di euro.**

A.S. 1420

Articolo 21

Al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ridotta del venti per cento”.

Gasparri



Illustrazione

Considerato che le stime della relazione tecnica al disegno di legge di stabilità – secondo le quali il gettito della Tasi sarebbe pari a quello relativo all’Imu prima casa – si basano sull’irrealistica ipotesi dell’utilizzo in tutti gli ottomila Comuni italiani dell’aliquota di base dell’1 per mille, ne deriva che il gettito Imu-Tasi potrebbe, lasciando invariati i moltiplicatori Monti, arrivare a crescere sino a oltre 29 miliardi di euro rispetto ai circa 20 miliardi di euro di gettito Imu stimabili per il 2013.

Posto, quindi, che – perché, al minimo, non aumenti la tassazione rispetto al 2013 – si dovrà puntare su un gettito massimo Imu-Tasi di 21 miliardi (Imu 2013 pari a 20 miliardi più maggiorazione Tares servizi indivisibili di 1 miliardo), è necessario ridurre i moltiplicatori Monti così che essi portino a non superare il predetto gettito di 21 miliardi. Tale riduzione può essere indicata nella misura del venti per cento.

21.19

All'articolo 21, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "7. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale".

⊕ *Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

"b-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 145. Per i terreni agricoli utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. il moltiplicatore è pari a 130. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 100."

b-ter) al comma 8, i primi due periodi sono abrogati ;

b-quater) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:

"8-bis. L'aliquota sui terreni agricoli è pari allo 0,5 per cento. Per i terreni utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I comuni possono ridurre le aliquote e per i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e possono prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'imposta."

"8-ter. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 20.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 20.000 e fino a euro 40.000;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 40.000 e fino a euro 80.000;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 80.000 e fino a euro 130.000."

- *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

"5-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dai : "Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), e), d), e), f), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994, indipendentemente dalla classificazione catastale".

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Bertuzzi

21.56

AS 1120

Articolo 21

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sostituire "1 per mille" con "1,5 per mille";

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari a 145 euro. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9."

ROSSI Gianluca, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI,
PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Rossi

21.20

Articolo 21

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sostituire "1 per mille" con "1,3 per mille";

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari allo 0,4 per mille della base imponibile di cui al comma 6. La detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9."

ROSSI Gianluca, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI,
PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Rossi

21.21

Articolo-21

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sostituire "1 per mille" con "1,3 per mille";

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari a 65 euro. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9."

ROSSI Gianluca, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI,
PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Rossi

21.22

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 21

Al comma 7, sostituire le parole "è pari all'1 per mille" con le seguenti "è a discrezione dei Comuni che, con deliberazione del Consiglio comunale, possono scegliere in un intervallo tra lo 0 e il 3 per mille a cui va aggiunta una detrazione di 100 euro a unità immobiliare ai quali si aggiungono 50 euro per ogni figlio residente al di sotto dei 26 anni inserito nel nucleo familiare"

URAS DE PETRIS

PP

Uhas

21.23

A.S. 1120

Emendamento

Art. 21

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: << nonché introdurre esenzioni o riduzioni degli importi dovuti in relazione ai carichi familiari, alle condizioni di disagio economico o sociale dei soggetti possessori o detentori dell'immobile, e alle categorie catastali degli immobili.>>

FORNARO, ROSSI Gianluca, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Fornaro

21.24

~~AS 1120~~
~~EMENDAMENTO~~

~~Art. 21~~

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Per ciò che concerne le abitazioni principali, è prevista una detrazione di euro 200 a unità immobiliare purché il reddito ISEE equivalente del nucleo familiare in cui è inserito il possessore o il detentore del fabbricato sia inferiore a 10.000 mila euro."

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

URAS DE PETRIS

DP

Uno

21.25

~~41111~~

A.S. 1120

Emendamento

Art. 21

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il tributo non è dovuto per un importo di 100 euro e per un importo di 25 euro per ogni figlio fino al quarto.>>

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- *dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente: << Art. 24-bis - 1. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento>;*
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

21.26

BROGLIA, ZANONI, LAI

Brogli

**AS 1120
EMENDAMENTO**



all'articolo 21, sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile, fatta salva l'aliquota massima relativa all'abitazione principale che non può in ogni caso eccedere il 2,5 per mille."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";
- b) al comma 495, le parole " un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";
- c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";
- d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento."

CHIARAVALLI
Alveroni
21.27

EMENDAMENTO

ART. 21

All'articolo 21, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: "al netto dell'aliquota di base" e sostituire le parole da "consentita" fino alla fine del periodo con le seguenti: "del 10,6 per mille"

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 21, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

9-ter. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al comma precedente, A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

9-quater. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

9-sexies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.



Sen. Anna Bonaiuto
 Sen. GERONI
 Sen. MILO
 Sen. MANDELLI
 Sen. BONDI
 Sen. REPERTI

EMENDAMENTO

ART. 21

All'articolo 21, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: "al netto dell'aliquota di base"

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 21, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

9-ter. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al comma precedente, A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

9-quater. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

9-sexies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."



Sen. Anna Bonaiuto
 Sen. GERONZI
 Sen. MICO
 Sen. MANDELLI
 Sen. BONDI
 Sen. REPETTI

A.S. 1120

21.30

EMENDAMENTO

ART. 21

All'articolo 21, comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «,al netto dell'aliquota di base.».

TOMASELLI, LAI

Tomaselli

AS 1120
Emendamento
Art. 21

21.31

All'articolo 21, comma 8, sopprimere le parole “, al netto dell'aliquota di base,”.

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio
Silvio, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE,
GIACOBBE, ORRU'

Sangalli

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 21

Al comma 8, sopprimere le parole " , al netto dell'aliquota di base,".

MARINO *Marino (Luigi)*
LANZILLOTTA *LanzilloTTA*
OLIVERO *Olivero*
D'ONGHIA *D'Onghia*
MERLONI *Merloni*

21.32


EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 21

Al comma 8, sopprimere le parole “, al netto dell'aliquota di base,”.

Paolo Galimberti



Alessandro (RANDELLI)
BB (BOCCA)

MOTIVAZIONE

Come noto, l'aliquota base della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille. Tuttavia, i Comuni, con propria deliberazione, possono determinare un'aliquota diversa rispettando il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI - al netto della predetta aliquota di base dell'1 per mille - e dell'aliquota IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale sull'IMU in relazione alla medesima tipologia di immobile.

La proposta ha lo scopo di non aumentare la pressione fiscale complessiva sui contribuenti, fissando quale limite massimo della sommatoria delle aliquote TASI ed IMU, l'aliquota massima che i medesimi Comuni possono deliberare per l'IMU (10,6 per mille).

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non necessita di copertura. Nella relazione tecnica, infatti, i calcoli sono effettuati sulla base delle aliquote base e non sulle aliquote teoriche massime di cui con l'emendamento si propone una riduzione.

21.33



A.S. 1120

Articolo 21

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: “, al netto dell’aliquota di base,”.

Gasparri



Illustrazione

La Tasi, quanto all’abitazione principale, ~~sostituisce solo nominalmente l’Imu, mantenendone tutte le caratteristiche essenziali e, quanto agli immobili diversi dall’abitazione principale, si aggiunge all’Imu, aumentando quindi il livello di tassazione. Per tali immobili, infatti, da un’aliquota Imu massima del 10,6 per mille si passerà – secondo quanto previsto dal disegno di legge di stabilità – ad un’aliquota Imu-Tasi massima dell’11,6 per mille (ciò, peraltro, in contraddizione con quanto il Governo stesso scrive sul proprio sito Internet nel Dossier “La legge di stabilità”, dove si legge: “Sulla prima casa al posto di Imu e Tares si verserà la tassa sui servizi municipali. Per la parte riferita ai servizi indivisibili, per il 2014 l’aliquota massima è fissata al 2,5 per mille. Per le altre proprietà immobiliari il Comune potrà riscuotere l’imposta relativa ai servizi indivisibili insieme all’Imu, ma la somma tra le due non potrà essere superiore alla cifra prevista applicando l’attuale aliquota massima dell’Imu”).~~

L’emendamento mira a stabilire che la somma di Imu e Tasi non possa superare l’attuale aliquota massima dell’Imu, pari al 10,6 per mille.

21.34

AS 1120

EMENDAMENTO

ART.21

All'articolo 21, comma 8, sopprimere le parole " , al netto dell'aliquota di base,".

21.35



Sen. Anna Bonfrisco

Sen. CERONI

Sen. MILI

Sen. MANDELLI

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

LIMITAZIONI DEI COMUNI ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA TASI

All'articolo 21, comma 8, sopprimere le parole " , al netto dell'aliquota di base,".

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non necessita di copertura. Nella relazione tecnica, infatti, i calcoli sono effettuati sulla base delle aliquote base e non sulle aliquote teoriche massime di cui con l'emendamento si propone una riduzione.

CERONI



21.36



AS1120

EMENDAMENTO

ART.21

All'articolo 21, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: "Per il 2014"
con le seguenti: "Per gli anni 2014, 2015 e 2016"



Bonfisso
Sen. Anna Bonfisso
SEN BONDY
SEN MILS
SEN MANDELLI
SEN REPETTI

21.37

A.S. 1120

Emendamento

Art. 21

Al comma 8, dopo le parole: « non può eccedere il 2,5 per mille » aggiungere le seguenti parole: « e il tributo non è dovuto per un importo di 50 euro ogni 1 per mille e per un importo di 12,50 euro per ogni figlio fino al quarto. »

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro » con le seguenti: « 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni »;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni » con le seguenti: « 200 milioni » e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: « 2 per mille » con le seguenti: « 2,5 per mille »;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FORNARO, ROSSI Gianluca, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Fornaro

21.38

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 21

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

“Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale”.

MARINO *Memo*

D'ONGHIA

Angela Di Angelo

MERLONI

Merloni

21.39

Emendamento articolo 21, comma 8

All'articolo 21, comma 8, aggiungere i seguenti periodi:

"Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale".

"I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale".

Sen. Anna Bonfisco
[Handwritten signature]

Sen. Coroni

Sen. Nico

Sen. MANDUCCI



21.40

AS 1120

Emendamento all'art. 21

Al comma 8, aggiungere in fine i seguenti periodi:

“Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale”.

RUSSO



MOTIVAZIONE

L'emendamento risponde alla necessità di riproporre l'equiparazione delle suddette unità immobiliari all'abitazione principale così come già effettuato ai fini dell'IMU nell'art. 2 comma 4 del DL 31/8/2013, n. 102.

21.41

**AS 1120
EMENDAMENTO**

Art. 21

Sopprimere il comma 9.

URAS DE PETRIS

UP

Unes

21.42



AS 1120

ART. 21

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili in solido al pagamento della TASI. Al pagamento provvede il titolare del diritto reale, che si rivale sull'occupante per la parte da questi dovuta. Il comune stabilisce nel proprio regolamento la parte della TASI dovuta dall'occupante, compresa fra il 10 e 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

21.43

A.S. 1120


Emendamento

Art.21

Al comma 9, sostituire il secondo e il terzo periodo:

"L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta."

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO



21.48

**AS 1120
EMENDAMENTO**

Art. 21

Al comma 9 sostituire le parole "l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare" con le seguenti: "L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare".

URAS

DE PETRIS

De Petri

Uras

21.45

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 21

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo:

"Qualora il nucleo occupante sia composto da una famiglia monoreddito fino al 15.000 euro annui o da un solo reddito di pensione che non supera i 10.000 euro annui, la quota a carico dell'occupante sarà assorbita da quella del locatore."

^{Uras}
Vras De Petris

21.45

EMENDAMENTO AS 1120

Art. 21.

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

9-bis. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento della TASI i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima.

9-ter. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o, in pendenza dell'attuazione di esso, sulla base della produzione media procapite.

9-quater. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.

9-quinquies. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuto riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili.

Mario FERRARA, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

21.48

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 21

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis E' prevista una detrazione di 200 euro per unità immobiliare ai nuclei familiari i cui componenti non abbiano ulteriori proprietà immobiliari. "

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento

URAS

DE PETRIS

De Petris

Uras

21.48

**AS 1120
EMENDAMENTO**

Art. 21

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari:

- a. 150 euro a unità immobiliare
- b. 50 euro ogni figlio residente di età inferiore ai 26 anni.
- c. 100 euro per ogni portatore di handicap convivente."

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento

URAS

Uras

DE PETRIS

De Petris

21.49

**AS 1120
EMENDAMENTO**

Art. 21

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari a:


- a. 150 euro a unità immobiliare
- b. 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.

Non sono dovute imposte inferiori ai 50 euro.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

URAS
Uras

DE PETRIS
De Petris



21.50

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 21

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 8.000 euro pari a 100 euro a unità immobiliare."

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

URAS

DE PETRIS

Uras

De Petris

21.5d

Art. 21

EMENDAMENTO (AS 1120)


Art. 21, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

comma 9. - bis: Sono esonerati dal pagamento della TASI gli occupanti di immobili aventi regolare contratto a canone concordato per studenti universitari. Il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare che rientra in suddetta tipologia versa il 100 per cento della TASI, il cui ammontare è oggetto di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi del proprio nucleo familiare.

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti: << 200 milioni>>.


Puglisi



Mineo




Marcucci



Di Giorgi



Idem



Martini



Tocci



Zavoli



21.52

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)




EMENDAMENTO

ART. 21

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

"9-*bis* Per le famiglie con almeno due figli a carico di età inferiore ai 26 anni, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è prevista una detrazione dal valore di 50 euro per le famiglie con due figli, e di 50 euro ulteriori per ogni figlio in più. Tale detrazione spetta al proprietario limitatamente alla propria abitazione principale, o all'occupante diverso dal titolare del diritto reale, sempre nel caso l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 7, le parole "pari all'1 per mille" sono sostituite dalle seguenti "pari all'1,05 per mille".

DALLA ZUANNA 
OLIVERO 
MARAN 
D'ONGHIA 
MARINO 
LANZILLOTTA 

21.53



AS 1120

ART. 21

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

21.52

AS 1120
Emendamento

All'art. 21 sono apportate le seguenti modifiche

~~Inserire un nuovo comma~~ Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9 bis Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili

Di Biagio

DALLA ZUANNA



21.55

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 21

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21bis.

Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'art.172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando al bilancio soltanto il saldo complessivo della TRISE e riservandosi di deliberare in Consiglio comunale in merito alle tariffe non oltre il 31 maggio 2014"

Uras DE PETRIS

Uras

De Petris

21.0.1

**AS 1120
EMENDAMENTO**

Art. 21

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21bis.

Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'art.172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando, a luogo della deliberazione del consiglio comunale in merito alle tariffe TARI e TASI, un monte finanziario complessivo pari al gettito 2013 previsto dall'ente per IMU e TARES."

URAS DE PETRIS

Uras

De Petris

21.0.2